

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 22 AGOSTO 2008

N. 130



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2008, n. 1060

Legge regionale n. 20/99 e Legge regionale n. 14/01, art. 43 – Approvazione atti di alienazione a prezzo determinato dall'Agenzia del Territorio, di immobili ex Ersap. Atti Dirigenziali nn. 258-259-172-173-674-174-186-192-657-260- del 2007 e 2008.

Pag. 14655

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1138

Legge n. 560/93 – IACP di Foggia: Localizzazioni interventi di ERP (art. 31, lettere B, C, D, E, della Legge n. 457/78) da realizzarsi con fondi rivenienti dall'alienazione alloggi relativa agli anni 2005 – 2006 e 2007 e da economie rivenienti dalla chiusura dei cantieri di cui alla Legge n. 560/93 per un totale di euro 6.649.110,73.

Pag. 14660

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1157

Autorizzazione al Dirigente del Settore Agricoltura ad impegnare e liquidare le spettanze alla ricorrente Convertini Carburanti s.r.l. a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 862/2008 emesso dal Presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Bari.

Pag. 14662

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1160

D.M. 26.02.2002. “Determinazioni dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”. Revoca Deliberazione di Giunta regionale n. 1374/2007 – Determinazione di nuovi consumi collegati ad operazioni colturali.

Pag. 14663

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1161

Finanziamento funzioni conferite in materia di conservazione e difesa del patrimonio boschivo ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 12 comma 2. Iscrizione in bilancio 2008 della somma di euro 103.651,00.

Pag. 14667

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1162

Legge regionale n. 20/99 e Legge regionale n. 14/01 art. 43. Approvazione atti di alienazione a prezzo determinato dall'Agenzia del territorio, di immobili ex Ersap. Atti dirigenziali nn. 219-279-280-221-241-255-256-242-243 del 2008.

Pag. 14669

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1168

Palo del Colle (Ba) – Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della Legge regionale n. 20/2001.

Pag. 14673

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1169

Sternatia (Le) – Leggi regionali n. 56/80 e n. 20/2001. Nomina Commissario ad acta per la definizione del processo di formazione del Piano Urbanistico Generale.

Pag. 14692

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1172

Affidamento incarico al Dirigente del Settore Affari Generali per l'aggiudicazione definitiva della gara espletata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, del Decreto legislativo n. 163/2006 avente ad oggetto il “Servizio di prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestali”, nomina del R.U.P. e affidamento incarico al Dirigente del Settore Foreste per tutti gli atti successivi.

Pag. 14694

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2008, n. 1223

Comune di Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione Comparto n. 1 – Zona C3 in località Savelletri – Delibera C.C. n. 119 del 05/10/2006. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pag. 14697

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2008, n. 1224

Comune di Ginosa (Ta) – Piano di Lottizzazione a

Marina di Ginosa. Delibera C.C. n. 3 del 21/03/2005. Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta Egitto Giuseppe ed altri.

Pag. 14703

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2008, n. 1225

Spinazzola (Ba) – Variante al PRG per modifiche alle N.T.A. delle zone B di completamento B1-B2-B3. Artt. 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.

Pag. 14708

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2008, n. 1060

Legge regionale n. 20/99 e Legge regionale n. 14/01, art. 43 – Approvazione atti di alienazione a prezzo determinato dall’Agenzia del Territorio, di immobili ex Ersap. Atti Dirigenziali nn. 258-259-172-173-674-174-186-192-657-260- del 2007 e 2008.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici del Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P., confermata dal Dirigente dello stesso Settore, riferisce quanto segue:

- Con Legge Regionale n. 9/93, art. 35 e seguenti è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- Con Legge Regionale n. 18 del 04/07/1997 sono state disciplinate le procedure di liquidazione del soppresso E.R.S.A.P.;
- Con Legge Regionale n. 5 del 1999 è stato istituito il Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;
- Con Legge Regionale n. 20 del 30/06/1999 sono state meglio indicate le procedure di dismissione dei beni immobili della Riforma Fondiaria.

Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria adottate con Deliberazione n.3985 del 28/10/1998, configurano quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di alienazione di beni di cui alla Legge Regionale n. 20 del 30/06/1999 art. 13, così come sostituito dall'art. 43 della L.R. n. 14 - 2001, prevedono che a tali atti di alienazione provvede il Dirigente del Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P. (Legge

Regionale 5/99), con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 2 della Legge 18/97. La LR. 27/95 all'art. 24 dispone, che i beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle LL.RR. ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o per altro uso pubblico. E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale dichiari preliminarmente la non fruibilità dei beni sotto elencati.

In attuazione delle richiamate direttive:

PROVINCIA DI BARI

- con atto dirigenziale n. 258 del 21.05.08 è stato determinato di alienare in favore del Sig.ZITO Savino, il suolo sito in agro di Andria loc. "Borgata Montegrosso", riportata nel C.U. al foglio 109 p.lla n. 873, al prezzo complessivo di euro 13.456,80, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Bari comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 229/C.T.C del 19.05.08, agli atti del Settore;

PROVINCIA DI BRINDISI

- con atto dirigenziale n. 259 del 21.05.08 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra CAVALERA Giovanna, l'area edificata sita in agro di Brindisi, riportata nel N.C.T. al foglio 6 p.lla n. 565, al prezzo complessivo di euro 16.727,43, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 228/C.T.C del 19.05.08, agli atti del Settore;
- con atto dirigenziale n. 172 del 31.03.08 è stato determinato di alienare in favore del Sig.

CONSERVA Marino, l'area edificata sita in agro di Brindisi, riportata nel N.C.T. al foglio 14 p.lla n. 390, al prezzo complessivo di euro 13.469,93, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 148/C.T.C del 28.03.08, agli atti del Settore;

- con atto dirigenziale n. 173 del 31.03.08 è stato determinato di alienare in favore del Sig. ROMA Cosimo l'arca edificata oltre la quota parte della strada d'accesso all'immobile sita in agro di Brindisi, riportato nel N.C.T. al foglio 6 p.lle nn. 440-166-638/parte. al prezzo complessivo di euro 35.877,31. quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 146 C.T.C del 28.03.08. agli atti del Settore:

PROVINCIA DI FOGGIA

- con atto dirigenziale n. 674 del 24.12.07 è stato determinato di alienare in favore dei Sig.ri CICILIANO ORAZIO SALVATORI: e CICALIANO LEONARDA ANTONIA (EREDI di TROMBETTA FIORENZA) il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagliano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al foglio I p.lla n. 180. al prezzo complessivo di euro 8.450,61 . quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo
- In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 468/C.T.C del 18.12.07. agli atti del Settore:

- con atto dirigenziale n. 174 del 31.03.08 è stato determinato di alienare in favore del Sig. DI MONTE Antonio il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagliano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al foglio 1 p.lle nn. 2276 e 2048, al prezzo complessivo di euro 9.072,02, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo
- In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 147/C.T.C del 28.03.08. agli atti del Settore;
- con atto dirigenziale n. 186 del 07.04.08 è stato determinato di alienare in favore del Sig. DI MONTE Grazia il terreno sito in località "Capojale" agro di Iagnano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al foglio 1 p.lla n. 1312. al prezzo complessivo di euro 1.117,20 . quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Iagnano comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 156/C.T.C del 2.04.08. agli atti del Settore:
- con atto dirigenziale n. 192 dell' 1 1.04.08 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra DE SIMONE Angela il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagliano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al foglio 1 p.lla n. 1499. al prezzo complessivo di euro 11.772,02 . quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo
- In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot.

168/C.T.C dell' 8.04.08, agli atti del Settore:

- con atto dirigenziale n. 657 del 12.12.07 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra DI CATALDO LUCIA il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagliano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.I. al foglio 1 p.la n. 744, al prezzo complessivo di euro 16.750,61, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 456/C.T.C del 11.12.07 agli atti del Settore:

PROVINCIA DI LECCE

- con atto dirigenziale n. 260 del 21.05.08 è stato determinato di alienare in favore dei Sig.ri PENNETTA ANTONIETTA e MONTE-DORO ANTONIO il terreno edificato sito in località Polarizzo agro di Porto Cesareo, riportato nel N.C.T. al foglio 12 p.la n. 1798, al prezzo complessivo di euro 9.301,20, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 227/C.T.C del 19.05.08. agli atti del Settore:
- In relazione a quanto precede, si propone di approvare le elencate Determinazioni Dirigenziali di alienazione essendo state disposte conformemente alle direttive emanate in materia di immobili della Riforma e nel rispetto della normativa disciplinante le cessioni di che trattasi.

"COPERTURA FINANZIARIA": Ai sensi della L.R. n. 28/01 e S.M.I.

dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Si provvedere all'accertamento di entrata dell'importo di euro 136.055,13 con successivi atti, nel momento in cui si provvederà alla stipula dell'atto notarile di alienazione dei beni innanzi riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.98 trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4° lettera k) della L.R. 7/97 e in quanto espressamente previsto dalla L.R. 20/99 e art. 43 della L.R. 14/2001.

LA GIUNTA

- UDITA e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Agricoltura;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex ERSAP:
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa:
- di dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della L. 27/95. 2° comma, la non fruibilità dei beni, di cui al presente atto, per esigenze proprie o per altro uso pubblico.
- di approvare i seguenti atti dirigenziali:
 - n. 258 del 21.05.08 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig.ZITO Savino, il suolo sito in agro di Andria loc. "Borgata

Montegrosso" riportata nel C.U. al foglio 109 p.lla n. 873 al prezzo complessivo di euro 13.456,80. quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Bari comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 229/C.T.C del 19.05.08 agli atti del Settore;

- n. 259 del 21.05.08 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra CAVALFRA Giovanna, l'area edificata sita in agro di Brindisi, riportata nel N.C.T. al foglio 6 p.lla n. 565 al prezzo complessivo di euro 16.727,43. quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi comprensivo di canoni d'uso e spese di 4 sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 228/C.T.C del 19.05.08, agli atti del Settore;
- n. 172 del 31.03.08 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. CONSERVA Marino, l'area edificata sita in agro di Brindisi, riportata nel N.C.T. al foglio 14 p.lla n. 390, al prezzo complessivo di euro 13.469,93, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 148/C.T.C del 28.03.08, agli atti del Settore;
- n. 173 del 31.03.08 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. ROMA Cosimo l'area edificata oltre la quota parte della strada d'accesso all'immobile sita in agro di Brindisi, riportato nel N.C.T. al foglio 6 p.lle nn. 440-166-638/parte, al prezzo complessivo di euro 35.87731, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi comprensivo di canoni d'uso e

spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 146/C.T.C del 28.03.08, agli atti del Settore;

- n. 674 del 24.12.07 con cui è stato determinato di alienare in favore dei Sig.ri CICALIANO ORAZIO SALVATORE e CICALIANO LEONARDA ANTONIA (EREDI di TROMBETTA FIORENZA) il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagnano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al foglio 1 p.lla n. 180, al prezzo complessivo di euro 8.450,61 , quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 468/C.T.C del 18.12.07, agli atti del Settore;
- n. 174 del 31.03.08 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. DI MONTE Antonio il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagnano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al foglio 1 p.lle nn. 2276 e 2048, al prezzo complessivo di euro 9.072,02 , quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 147/C.T.C del 28.03.08, agli atti del Settore;
- n. 186 del 07.04.08 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. DI MONTE Grazia il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagnano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al foglio 1 p.lla n. 1312, al prezzo complessivo di euro 1.117,20 , quale valore di

stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 156/C.T.C del 2.04.08, agli atti del Settore;

- n. 192 dell' 11.04.08 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra DE SIMONE Angela il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagnano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al foglio 1 p.lla n. 1499, al prezzo complessivo di euro 11.772,02 , quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 168/C.T.C dell'8.04.08, agli atti del Settore;
- n. 657 del 12.12.07 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra DI CATALDO LUCIA il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagnano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al foglio 1 p.lla n. 744, al prezzo complessivo di euro 16.750,61 , quale valore di stima determinato dall'Agenzia del

Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 456/C.T.C del 11.12.07, agli atti del Settore:

- n. 260 del 21.05.08 con cui è stato determinato di alienare in favore dei Sig.ri PENNETTA ANTONIETTA e MONTEDORO ANTONIO il terreno edificato sito in località Polarizzo agro di Porto Cesareo, riportato nel N.C.T. al foglio 12 p.lla n. 1798, al prezzo complessivo di euro 9.301,20 . quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 227/C.T.C del 19.05.08. agli atti del Settore:
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1138

Legge n. 560/93 – IACP di Foggia: Localizzazioni interventi di ERP (art. 31, lettere B, C, D, E, della Legge n. 457/78) da realizzarsi con fondi rivenienti dall'alienazione alloggi relativa agli anni 2005 – 2006 e 2007 e da economie rivenienti dalla chiusura dei cantieri di cui alla Legge n. 560/93 per un totale di euro 6.649.110,73.

L' Assessore all' Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 1° " Programmi IACP, Finanziamenti, Alloggi " di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

- si premette che con nota n. 6848 del 9/05/2008 prot. regionale dell 5/05/08, lo IACP di FOGGIA ha trasmesso la delibera del Commissario Straordinario n. 098 del 7/05/2008 avente, tra l'altro, come oggetto la richiesta di localizzazione fondi derivanti dall'alienazione degli alloggi relativa agli anni 2005/2006/2007 ammontanti complessivamente a euro 4.596.177,08 e dalla localizzazione di economie dei cantieri chiusi di cui alla legge 560/93 relative alla 1A localizzazione autorizzata con delibera di G.R. n. 1167 del 19/09/2000 e alla 2A localizzazione autorizzata con delibera di G.R. n. 998 dell'1/07/2003. ammontanti complessivamente a euro 2.052.933,65;
- pertanto il totale dei finanziamenti da localizzare disponibili ad oggi, rivenienti dalla Legge 560/93, ammonta complessivamente a euro 6.649.110,73;
- per altro verso, lo IACP ricorda che la Giunta Regionale con delibera n.1152 dell'8/08/2002 ha già autorizzato l'utilizzo della somma di euro 5.164.568,99, rivenienti dalla legge 560/93, per la realizzazione di edifici di ERP facenti parte del programma di riqualificazione urbana del quartiere di via Lucera a Foggia

(Borgo Croci);

- lo IACP ritiene necessario intervenire localizzando altri lotti ubicati nei Comuni di Foggia, Cerignola, Manfredonia e Monte Sant'Angelo, per interventi di recupero edilizio di cui alle lettere "b", "c", "d" ed "e" dell'art.31 della legge 457/78, così come da seguente prospetto:
- Foggia - lotti n.505 e n.507 euro 400.000,00
- Cerignola
 - lotto n.2847 euro 200.000,00
- Manfredonia
 - 2° piano di zona euro 550.000,00
- Monte Sant'Angelo
 - lotto n.489 euro 219.860,11
- TOTALE euro 1.369.860,11

- per il Comune di Motta Montecorvino l'Istituto ha richiesto l'utilizzo di euro 114.681,63 per l'intervento di ricostruzione post-sisma alla Via Salandra n.1,5,9, di cui con nota regionale n. 794 del 27/3/2008, è stata già autorizzata la proposta di localizzazione:
- Motta Montecorvino
 - Via Calandra 1-5-9 ex Ina Casa euro 114.681,63
- TOTALE euro 1.484.541,74

Localizzare per intervento di recupero edilizio di cui alla lettera "e" dell'art.31 della legge 457/78, il programma di ERP nel Comune di :

- Foggia Borgo Croci Nord
 - Via Lucera (P.Ri.U) euro 5.164.568,99
- TOTALE euro 6.649.110,73

Per quanto sopra:

- visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell'IACP di FOGGIA con propria deliberazione n. 098 del 7/05/2008, e preso atto di quanto altro deliberato dall'Istituto con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi degli artt.58 della L.865/71 e 11 del D.P.R. 1036/72;

- si ritiene di poter condividere la proposta di localizzazione per un totale di euro 6.649.110,73 allo scopo di consentire all'Istituto l'esecuzione dei lavori proposti.

Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

- VISTA la L.R. n°7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all' Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio riportate in premessa;

- di accogliere la richiesta dell'IACP di FOGGIA, di localizzazione dell'importo di euro 6.649.110,73 fondi derivanti dall'alienazione degli alloggi relativa agli anni 2005/06/07 e dalla localizzazione di economie dei cantieri chiusi di cui alla Legge n.560/93 relative alla 1^a localizzazione autorizzata con delibera di G.R. n.1167 del 19/09/2000 e alla 2A localizzazione autorizzata con delibera di G.R. n.998 dell'1/07/2003, così come da seguente prospetto:

- Foggia - lotti n.505 e n.507	euro 400.000,00
- Cerignola - lotto n.2847	euro 200.000,00
- Manfredonia	
- 2° piano di zona	euro 550.000,00
- Monte Sant'Angelo	
- lotto n.489	euro 219.860,11
- Motta Montecorvino	
- Via Calandra 1 -5-9	
ex Ina Casa	euro 114.681,63
- Foggia Borgo Croci Nord	
- Via Lucerà (P.Ri.U)	euro 5.164.568,99
- TOTALE	euro 6.649.110,73

- di assegnare a tutti gli interventi il termine di mesi 13 (tredici), per pervenire all'inizio dei lavori, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, a pena decadenza automatica;
- di stabilire che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul BUR.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1157

Autorizzazione al Dirigente del Settore Agricoltura ad impegnare e liquidare le spettanze alla ricorrente Convertini Carburanti s.r.l. a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 862/2008 emesso dal Presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Bari.

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Incremento Ippico di Taranto e Foggia, confermata dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce:

- con Decreto Ingiuntivo n. 862/2008 emesso dal Presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Bari è stato disposto, a favore della ricorrente Convertini Carburanti S.r.l. (P.I. 04683920724), il pagamento della sorte capitale oltre oneri per interessi e spese legali.
- Si tratta di contenzioso intrapreso dalla suddetta ricorrente per vedersi riconosciuto il pagamento di fatture diverse per fornitura di beni.
- Il contenzioso è stato originato dalla circostanza che la predetta Società non ha riscosso quanto dovuto per carenza di fondi regionali, per cui ha adito le competenti autorità giudiziarie per rivendicarne il diritto al pagamento.

La spesa complessiva per quanto riguarda la sorte capitale ammonta a Euro 3.696,00. VISTA la relazione dell'Avvocatura regionale n. 1/L/12450 del 16/05/2008, con la quale si invita a procedere con tempestività alla liquidazione delle spettanze all'avente diritto per evitare ulteriori aggravii di spesa per interessi.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Il pagamento della somma Euro 3.696,00 relativa alla sorte capitale avverrà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione di

partite pregresse cap. 1110090/08 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo 004920/08. Il Settore Ragioneria è incaricato di procedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di Euro 3.696,00 dal capitolo 1110090/08 (fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa, al capitolo 004920/08 rientrante nell'UPB del Settore Agricoltura.

All'impegno e alla liquidazione della spesa si provvedere con successiva determina del Dirigente del Settore Agricoltura da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Incremento Ippico di Taranto e Foggia e dal Dirigente del Settore Agricoltura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di stabilire che il pagamento della somma di Euro 3.696,00 avverrà mediante prelevamento dal fondo di riserva per la definizione di partite pregresse cap. 1110090/08 e contestuale variazione in termini di competenza e cassa al capitolo 004920/08;

- di incaricare il Settore Ragioneria di procedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di Euro 3.696,00 dal capitolo 1110090/08 (fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa, al capitolo 004920/08 rientrante nell'UPB del Settore Agricoltura;
- di fare obbligo al Dirigente Responsabile del Settore Agricoltura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari ad Euro 3.696,00 nonché degli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, legge n. 289/02;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 41/2007;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. n. 28/01;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1160

D.M. 26.02.2002. “Determinazioni dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”. Revoca Deliberazione di Giunta regionale n. 1374/2007 – Determinazione di nuovi consumi collegati ad operazioni colturali.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. n. 17 dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, confermata dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione e dal Dirigente del Settore Alimentazione, riferisce:

- il D.M. 26.02.2002 ha determinato, all'allegato 1, i consumi medi di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra;
- lo stesso D.M. 26.02.2002 ha demandato alle Regioni e Province autonome la determinazione dei consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 tenendo conto, per quanto possibile, dei consumi stabiliti nel medesimo allegato 1, da comunicare, successivamente, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- a seguito di richieste pervenute dalle organizzazioni sindacali e professionali agricole di revisione di alcuni consumi medi per alcune operazioni colturali, nonché di individuazione di nuovi lavori da ammettere al beneficio, il gruppo tecnico istituito presso il settore alimentazione composto dai dirigenti e funzionari responsabili delle posizioni organizzative degli uffici provinciali alimentazione e dell'ufficio associazionismo e alimentazione del settore alimentazione si è riunito ed ha proceduto all'esame delle proposte approvando le operazioni ed i quantitativi di seguito indicati:

COLTURE	OPERAZIONI COLTURALI	LITRI/HA
cereali autunno - vernini	semina	13,00
	mietitrebbiatura	40,00
erbai	Preparazione del terreno: aratura/zappatura	40,00
	essiccazione	163,00
Erbai in seconda coltura	Solo se in irriguo e con assegnazione pari agli erbai	
Barbabietola da zucchero	semina	15,00
	raccolta a cantieri uniti	65,00
	Raccolta a cantieri separati:	
	escavazione	50,00
	scollettatura	15,00
	caricamento	10,00
	Irrigazione barbabietola	300,00
Pomodoro da industria	Raccolta meccanica	120,00
	irrigazione	600,00
Trasformazione olive	Riscaldamento delle masse nei frantoi	Litri 1 per q.le di olive lavorate
	Trasporto acque di vegetazione	Litri 20 per q.le di olive lavorate
Leguminose da granella	Si applica la tabella 10.1 del D.M. 26.02.2002 sia per la raccolta allo stato fresco che allo stato secco mandorlo	
	Si applica la tabella del D.M. 26.02.2002 relativa ai fruttiferi	
Lavori boschivi	Cippatura o trinciatura o frantumazione biomassa legnosa e previa autorizzazione IRIF	40,00
seminativi	Sfalcio in sostituzione della mietitrebbiatura	Tutta l'assegnazione del seminativo è assimilata all'erbaio
Trasformazione del latte	Si applica il medesimo parametro previsto per i caseifici cooperativi, inalterate le condizioni che danno adito al beneficio	
Prato pronto	erpicoltura	26,00
	concimazione	14,00
	semina	8,00
	Taglio e raccolta	26,00
	irrigazione	30,00
Essiccazione prodotti vegetali per produzione sementi	essiccazione	150,00
Allevamenti bufalini	Si applicano le stesse tabelle previste dal D.M. 26.02.2002 per i bovini senza alcun riferimento alle quote latte	
Olive da mensa	Pastorizzazione olive per inserimento	Non si concede

	in vasetti	il beneficio non trattandosi di prima trasformazione
Geodisinfestazione dei bancali per coltivazione in serra	Si confermano i quantitativi così come previsti dalla D.G.R. 1613/02 specificando che l'assegnazione concedibile è di litri 3 al metro quadrato di serra e per massimo n. 2 trattamenti nell'anno	
Trasformazione del carciofo	Lessatura del carciofo previa ebollizione dell'acqua	650,00

Le operazioni innanzi previste dovranno essere eseguite conformemente alle norme vigenti e per quanto attiene le necessarie autorizzazioni sanitarie le stesse dovranno essere presentate all'atto della richiesta.

Con il presente atto, inoltre, si revoca la D.G.R. 1374/2007 in quanto i quantitativi di beneficio per i lavori e le operazioni nella stessa contenuti sono modificati con il presente atto.

Si propone, inoltre, che l'attribuzione del beneficio per quanto attiene i nuovi lavori sarà assegnato a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente atto, ivi compreso il beneficio connesso alla trasformazione delle olive nel mentre le maggiorazioni di assegnazione per le operazioni previste dagli atti amministrativi vigenti saranno concesse dall'anno 2009.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, di adottare il presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01 e s.m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art.4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. n. 17, dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione e dal Dirigente del Settore Alimentazione;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare tutto quanto in narrativa che qui di seguito si intende come integralmente riportato;
- di approvare la seguente tabella dei consumi significando che l'attribuzione del beneficio per quanto attiene i nuovi lavori sarà assegnato a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente atto, ivi compreso il beneficio connesso alla trasformazione delle olive nel mentre le maggiorazioni di assegnazione per le operazioni previste dagli atti amministrativi vigenti saranno concesse dall'anno 2009 :

COLTURE	OPERAZIONI COLTURALI	LITRI/HA
cereali autunno - vernini	semina	13,00
	mietitrebbiatura	40,00
erbai	Preparazione del terreno: aratura/zappatura	40,00
	essiccazione	163,00
Erbai in seconda coltura	Solo se in irriguo e con assegnazione pari agli erbai	
Barbabetola da zucchero	semina	15,00
	raccolta a cantieri uniti	65,00
	Raccolta a cantieri separati:	
	escavazione	50,00
	scollettatura	15,00
	caricamento	10,00
	Irrigazione barbabetola	300,00
Pomodoro da industria	Raccolta meccanica	120,00
	irrigazione	600,00
Trasformazione olive	Riscaldamento delle masse nei frantoi	Litri 1 per q.le di olive lavorate
	Trasporto acque di vegetazione	Litri 20 per q.le di olive lavorate
Leguminose da granella	Si applica la tabella 10.1 del D.M. 26.02.2002 sia per la raccolta allo stato fresco che allo stato secco mandorlo	
	Si applica la tabella del D.M. 26.02.2002 relativa ai fruttiferi	
Lavori boschivi	Cippatura o trinciatura o frantumazione biomassa legnosa e previa autorizzazione IRIF	40,00
seminativi	Sfalcio in sostituzione della mietitrebbiatura	Tutta l'assegnazione del seminativo è assimilata all'erbaio
Trasformazione del latte	Si applica il medesimo parametro previsto per i caseifici cooperativi, inalterate le condizioni che danno adito al beneficio	
Prato pronto	erpicoltura	26,00
	concimazione	14,00
	semina	8,00
	Taglio e raccolta	26,00
	irrigazione	30,00
Essiccazione prodotti vegetali per produzione sementi	essiccazione	150,00
Allevamenti bufalini	Si applicano le stesse tabelle previste dal D.M. 26.02.2002 per i bovini senza alcun riferimento alle quote latte	
Olive da mensa	Pastorizzazione olive per inserimento	Non si concede

	in vasetti	il beneficio non trattandosi di prima trasformazione
Geodisinfestazione dei bancali per coltivazione in serra	Si confermano i quantitativi così come previsti dalla D.G.R. 1613/02 specificando che l'assegnazione concedibile è di litri 3 al metro quadrato di serra e per massimo n. 2 trattamenti nell'anno	
Trasformazione del carciofo	Lessatura del carciofo previa ebollizione dell'acqua	650,00

- che le operazioni innanzi previste devono essere eseguite conformemente alle norme vigenti in premessa indicate;
- di revocare la propria deliberazione di Giunta Regionale n. 1374/2007 che diviene quindi priva di ogni e qualsiasi effetto;
- di incaricare il Dirigente del Settore Alimentazione a comunicare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- di disporre, a cura della Segreteria della G. R., la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L. R. n. 13/94 art. 6 lettera g.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1161

Finanziamento funzioni conferite in materia di conservazione e difesa del patrimonio boschivo ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 12 comma 2. Iscrizione in bilancio 2008 della somma di euro 103.651,00.

L'Assessore alle RISORSE AGROALIMENTARI, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Demanio Forestale ad interim, confermata dal Dirigente del Settore Foreste ad interim, riferisce quanto segue::

La Regione esercita le competenze in materia di conservazione e difesa dei boschi dagli incendi attraverso il Settore Foreste.

Il Settore Ragioneria, con note prot. n. 20/P/190 e n. 20/P/191 del 14/01/2008, ha comunicato l'accreditamento dei fondi in favore della Regione Puglia di complessivi euro 103.651,00 con causale "Accreditamento in favore del conto 31601 - Fondi per la difesa incendi boschivi" da parte del Ministero dell'Economia e Finanze.

Si rende necessario, pertanto, a norma dell'art. 13 della L.R. n. 19 del 30/12/2005, procedere alla variazione al Bilancio Regionale con la relativa iscrizione nei competenti capitoli di Entrata e di Spesa della somma come riportato nella sottostante copertura finanziaria.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Variazione al Bilancio per l'esercizio finanziario 2008, derivante da assegnazione statale a destinazione vincolata.

ENTRATA: euro 103.651,00

- Capitolo 2033855 "Assegnazione fondi per interventi in materia di incendi boschivi ai sensi deUa legge 353/2000"
- U.P.B.: 2.13

SPESA: euro 103.651,00

- Capitolo 531046 "Finanziamenti in materia di incendi boschivi in favore degli enti locali territoriali - ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 12 comma 2"
- U.P.B.: 83.1

Il Dirigente del Settore Foreste provvedere ad impegnare la suddetta somma, con successivo atto dirigenziale, entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente istruttore e dal Dirigente del Settore Foreste ad interim;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di apportare la seguente variazione al Bilancio Regionale 2008, con riferimento ai capitoli sotto indicati, in termini di competenza e di cassa, della somma complessiva di euro 103.651,00;

ENTRATA: euro 103.651,00

- Capitolo 2033855 "Assegnazione fondi per interventi in materia di incendi boschivi ai sensi della legge 353/2000"

SPESA: euro 103.651,00

- Capitolo 531046 "Finanziamenti in materia di incendi boschivi in favore degli enti locali territoriali – ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 353, art. 12 comma 2" U.P.B.: 8.3.1
- di dare atto che i criteri di utilizzazione di tali importi saranno definiti con successivi provvedimenti;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 41/07;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.r. n. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1162

Legge regionale n. 20/99 e Legge regionale n. 14/01 art. 43. Approvazione atti di alienazione a prezzo determinato dall'Agenzia del territorio, di immobili ex Ersap. Atti dirigenziali nn. 219-279-280-221-241-255-256-242-243 del 2008.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici del Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P., confermata dal Dirigente dello stesso Settore, riferisce quanto segue:

- Con Legge Regionale n. 9/93, art. 35 e seguenti è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- Con Legge Regionale n. 18 del 04/07/1997 sono state disciplinate le procedure di liquidazione del soppresso E.R.S.A.P.;
- Con Legge Regionale n. 5 del 1999 è stato istituito il Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;
- Con Legge Regionale n. 20 del 30/06/1999 sono state meglio indicate le procedure di dismissione dei beni immobili della Riforma Fondiaria.

Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria adottate con Deliberazione n.3985 del 28/10/1998, configurano quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di alienazione di beni di cui alla Legge Regionale n. 20 del 30/06/1999 art. 13, così come sostituito dall'art.43 della L.R.n. 14 - 2001, prevedono che a tali atti di alienazione provvede il Dirigente del Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P. (Legge Regionale 5/99), con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della Legge 18/97. La LR. 27/95

all'art. 24 dispone, che i beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle LL.RR. ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o per altro uso pubblico. E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale dichiari preliminarmente la non fruibilità dei beni sotto elencati.

In attuazione delle richiamate direttive:

PROVINCIA DI BRINDISI

- con atto dirigenziale n. 219 del 29.04.08 è stato determinato di alienare in favore del Sig. ERICO Fioravante l'area e quota parte della strada d'accesso all'immobile sito in agro di Brindisi, riportato nel N.C.T. al foglio 6 plla n. 142/parte, 501/parte e 503/parte, al prezzo complessivo di euro 12.385,97, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 192/C.T.C del 24.04.08, agli atti del Settore

PROVINCIA DI FOGGIA

- con atto dirigenziale n. 279 del 27.05.08 è stato determinato di alienare in favore del sig. POPPA Domenico il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagnano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al fg 1 p.lle nn. 1399 e 2203, al prezzo complessivo di euro 9.661,71, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia - comprensivo di oneri e canoni d'uso. - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 241/C.T.C. del 27.05.08 agli atti del Settore
- con atto dirigenziale n. 280 del 27.05.08 è stato determinato di alienare in favore del Sig. DI MONTE Giuseppe il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagnano Varano, inte-

ressato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al fg 1 p.lle nn. 2275 e 2047, al prezzo complessivo di euro 5.572,02, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 240/C.T.C del 27.05.08, agli atti del Settore;

PROVINCIA DI LECCE

- con atto dirigenziale n. 221 del 29.04.08 è stato determinato di alienare in favore della sig.ra MONTEDORO Giovanna il terreno edificato sito in loc. Colarizzo, agro di Porto Cesareo, riportato nel N.C.T. al fg 12 p.la 1797, al prezzo complessivo di euro 11.617,36, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 198/C.T.C. del 29.04.08 agli atti del Settore
- con atto dirigenziale n. 241 del 13.05.08 è stato determinato di alienare in favore della sig.ra PRIMITIVO Elena il suolo sito in loc. Borgata di Frigole, agro di Lecce, riportato nel Catasto Fabbricati al fg 100 p.la 313 categoria C/1 classe 3, al prezzo complessivo di euro 1.728,40, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 215/C.T.C. del 06.05.08 agli atti del Settore
- con atto dirigenziale n. 255 del 19.05.08 è stato determinato di alienare in favore del Sig. QUARTA Carmelo il terreno edificato sito in loc. Colarizzo, agro di Porto Cesareo, riportato nel N.C.T. al fg 12 p.la 1800, al prezzo complessivo di euro 8.556,79, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha

espresso parere favorevole con nota prot. 221/C.T.C. del 15.05.08 agli atti del Settore-

- con atto dirigenziale n. 256 del 19.05.08 è stato determinato di alienare in favore della sig.ra DE MITRI Maria Domenica il terreno edificato sito in loc. Polarizzo, agro di Porto Cesario, riportato nel N.C.T. al fg 12 p.la 1754, al prezzo complessivo di euro 10.050,00, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 222/C.T.C. del 15.05.08 agli atti del Settore-

PROVINCIA DI TARANTO

- con atto dirigenziale n. 242 del 13.05.08 è stato determinato di alienare in favore della sig.ra DI CANIO Anna Maria l'immobile sito in loc. Marina di Ginosa, agro di Ginosa, riportato nel catasto al fg 141 p.la 3989(terreno) e p.la 803/parte (fabbricato), al prezzo complessivo di euro 54.965,91, salvo conguaglio, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Taranto comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.217/C.T.C. del 06.05.08 agli atti del Settore-
- con atto dirigenziale n. 243 del 13.05.08 è stato determinato di alienare in favore della sig.ra DI CANIO Francesca l'immobile sito in loc. Marina di Ginosa, agro di Ginosa, riportato nel catasto al fg 141 p.la 803/parte (fabbricato e pertinenza), al prezzo complessivo di euro 72.010,35, salvo conguaglio, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Taranto comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.216/C.T.C. del 06.05.08 agli atti del Settore-In relazione a quanto precede, si propone di approvare le elencate Determinazioni Dirigenziali di alienazione essendo state disposte conformemente alle direttive emana-

te in materia di immobili della Riforma e nel rispetto della normativa disciplinante le cessioni di che trattasi.

"COPERTURA FINANZIARIA": Ai sensi della L.R.n.28/01 e S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Si provvederà all'accertamento di entrata dell'importo di euro 186.599,18 con successivi atti, nel momento in cui si provvederà alla stipula dell'atto notarile di alienazione dei beni innanzi riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera k) della L.R. 7/97 e in quanto espressamente previsto dalla L.R.20/99 e art. 43 della L.R. 14/2001.

LA GIUNTA

- UDITA e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Agricoltura;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex ERSAP;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa;

- di dichiarare, ai sensi dell'art.24 della L.27/95, 2° comma, la non fruibilità dei beni, di cui al presente atto, per esigenze proprie o per altro uso pubblico.

- di approvare i seguenti atti dirigenziali:

- n. 219 del 29.04.08 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. ERICO Fioravante l'area e quota parte della strada d'accesso all'immobile sito in agro di Brindisi, riportato nel N.C.T. al foglio 6 p.lla n. 142/parte, 501/parte e 503/parte, al prezzo complessivo di euro 12.385,97, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot. 192/C.T.C del 24.04.08, agli atti del Settore
- n. 279 del 27.05.08 con cui è stato determinato di alienare in favore del sig. POPPA Domenico il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagnano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al fg 1 p.lle nn. 1399 e 2203, al prezzo complessivo di euro 9.661,71, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia - comprensivo di oneri e canoni d'uso. - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 241/C.T.C. del 27.05.08 agli atti del Settore-
- n. 280 del 27.05.08 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. DI MONTE Giuseppe il terreno sito in località "Capojale" agro di Cagnano Varano, interessato da abusi edilizi e detenuto senza titolo, riportato nel N.C.T. al fg 1 p.lle nn. 2275 e 2047, al prezzo complessivo di euro 5.572,02, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota prot.

- 240/C.T.C del 27.05.08, agli atti del Settore;
- n. 221 del 29.04.08 con cui è stato determinato di alienare in favore della sig.ra MONTE-DORO Giovanna il terreno edificato sito in loc. Colarizzo, agro di Porto Cesareo, riportato nel N.C.T. al fg 12 p.lla 1797, al prezzo complessivo di euro 11.617,36, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.198/C.T.C. del 29.04.08 agli atti del Settore-
 - n. 241 del 13.05.08 con cui è stato determinato di alienare in favore della sig.ra PRIMITIVO Elena il suolo sito in loc. Borgata di Frigole, agro di Lecce, riportato nel Catasto Fabbricati al fg 100 p.lla 313 categoria C/1 classe 3, al prezzo complessivo di euro 1.728,40, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 215/C.T.C. del 06.05.08 agli atti del Settore-
 - n. 255 del 19.05.08 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. QUARTA Carmelo il terreno edificato sito in loc. Colarizzo, agro di Porto Cesareo, riportato nel N.C.T. al fg 12 p.lla 1800, al prezzo complessivo di euro 8.556,79, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 221/C.T.C. del 15.05.08 agli atti del Settore-
 - n. 256 del 19.05.08 con cui è stato determinato di alienare in favore della sig.ra DE MITRI Maria Domenica il terreno edificato sito in loc. Polarizzo, agro di Porto Cesario, riportato nel N.C.T. al fg 12 p.lla 1754, al prezzo complessivo di euro 10.050,00, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce - In ordine alla suddetta
- determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 222/C.T.C. del 15.05.08 agli atti del Settore
- n. 242 del 13.05.08 con cui è stato determinato di alienare in favore della sig.ra DI CANIO Anna Maria l'immobile sito in loc. Marina di Ginosa, agro di Ginosa, riportato nel catasto al fg 141 p.lla 3989(terreno) e p.lla 803/parte (fabbricato), al prezzo complessivo di euro 54.965,91, salvo conguaglio, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Taranto comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo. - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot.217/C.T.C. del 06.05.08 agli atti del Settore
 - n. 243 del 13.05.08 con cui è stato determinato di alienare in favore della sig.ra DI CANIO Francesca l'immobile sito in loc. Marina di Ginosa, agro di Ginosa, riportato nel catasto al fg 141 p.lla 803/parte (fabbricato e pertinenza), al prezzo complessivo di euro 72.010,35, salvo conguaglio, quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Taranto comprensivo di canoni d'uso e spese di sopralluogo. - In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole con nota prot. 216/C.T.C. del 06.05.08 agli atti del Settore
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1168

Palo del Colle (Ba) – Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della Legge regionale n. 20/2001.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Con note prot. 1828 del 01/02/08 (assunta al protocollo del S.U.R. al n. 1105 in data 04/02/08). prot. 2276 del 08/02/08 e prot. 3952 del 14/03/08 (quest'ultima a seguito di richiesta di integrazioni giusta nota S.U.R. prot. 2050 del 06/03/08), il Comune di Palo del Colle ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11 della L.r. 27/07/2001 n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", la documentazione tecnico-amministrativa afferente al Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale (redatto dallo Studio Ferrari: Prof. Arch. R.C. Ferrari, capogruppo. Arch. P. Ferrari, componente, e Arch. M. Ferrari, collaboratore), come di seguito complessivamente costituita:

A) Atti amministrativi

- 1 delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05/06/03, di adozione del Documento Programmatico Preliminare (DPP);
- 2 delibera di Commissario Straordinario n.49 del 24/03/06. di proposta di adozione del PUG;
- 3 delibera di Commissario Straordinario n.50 del 24/03/06. di adozione del PUG;
- 4 relazione-proposta di controdeduzioni del 20/07/06 del Progettista Capogruppo, sulle osservazioni dei cittadini;
- 5 relazione istruttoria prot.930 del 18/01/07 del Responsabile U.T.C., sulle osservazioni dei cittadini;
- 6 n.15 delibere di C.C. di controdeduzioni sulle osservazioni dei cittadini (delibere n. 11 del 23/01/07. n. 14 del 30/01/07. n. 16 del 08/02/07. n. 17 del 13/02/07. n. 20 del 21/02/07. n. 21 del 23/02/07.

- 7 n. 25 del 28/02/07. n. 28 del 15/03/07. n. 35 del 12/04/07, n. 56 del 16/05/07. n. 57 del 21/05/07. n. 60 del 22/06/07. n. 62 del 05/07/07. n. 71 del 18/07/07 e n. 77 del 31/07/07);
- 8 certificazione del 10/03/08 del Responsabile U.T.C., circa la corrispondenza degli elaborati modificati a seguito delle osservazioni accolte;
- 9 certificazione del 12/03/08 del Progettista capogruppo, circa la corrispondenza degli elaborati modificati a seguito delle osservazioni accolte;
- 10 nota del 12/03/08 del Progettista capogruppo, con allegata nota aggiuntiva ed esplicativa sul dimensionamento, a seguito delle osservazioni accolte;
- 11 parere prot.1341 del 15/03/06 dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- 12 parere prot.876 del 23/03/06 dell'Ufficio del Genio Civile di Bari, ai sensi dell'art.89 del DPR n.380/2001.

B) Atti tecnici

- 1 DPP (allegato alla delib. C.C. n.15/2003);
- 2 Elaborati del PUG adottato con la delib. C.S. - n.50/2006 ("Data aggiornamento: febbraio 2008"):
 - 01. A - Relazione generale
 - 02. B - Norme tecniche d'attuazione
 - 03. C - Regolamento edilizio

ANALISI: RICOGNIZIONE FISICO-GIURIDICA DEL TERRITORIO

- 04. Tav. A1 - Precedente strumento urbanistico: Programma di Fabbricazione (PdF) - 1:5000
- 05. Tav. A2 - Analisi fisica e giuridica del territorio comunale: Stato di fatto - 1:10000
- 06. Tav. A3 - Territorio comunale. Analisi fisica e giuridica: Stato di fatto - 1:5000
- 07. Tav. A4 - Centro urbano. Analisi fisica e giuridica: Stato di fatto - 1:2000
- 08. Tav. A5 - Centro urbano: Verde pubblico e servizi di quartiere esistenti - 1:5000
- 09. Tav. A6 - Centro urbano: Verde pubblico e servizi di quartiere compresi nei piani attuativi (PEEP e Lottizzazioni) - 1:5000

- 10. Tav. A7 - Centro urbano: Aree servite dalle strutture scolastiche - 1:5000
- 11. Tav. A8 - Rapporto tra PdF vigente e territori edificati - 1: 5000
- 12. Tav. A9 - Il territorio edificato e programmato rispetto al contesto fisico - 1:5000

PROGETTO

- 13. Tav. P1 - Tavola dei valori e dei detrattori ambientali: Definizione Ambiti Territoriali Estesi (AIE) e Ambiti Territoriali Distinti (ATD) indicati nei "cataloghi" allegati al PUTT/Paesaggio - 1:10000
- 14. Tav. P2 - Viabilità di progetto - 1:10000
- 15. Tav. P3 - Zone edificabili e trasformazioni consentite - 1:10000
- 16. Tav. P4 - Progetto urbano complessivo: Viabilità di progetto - 1:5000
- 17. Tav. P5 - Progetto urbano complessivo: Zone edificate, edificabili e trasformazioni consentite - 1:5000
- 18. Tav. P6 - Progetto urbano complessivo: Identificazione comparti perequativi - 1:5000
- 19. Tav. P7 - Progetto del Centro urbano: Viabilità di progetto - 1:2000
- 20. Tav. P8 - Progetto del Centro urbano: Zone edificate, edificabili e trasformazioni consentite - 1:2000
- 21. Tav. P9 - Progetto del Centro urbano: Identificazione comparti perequativi - 1:2000
- 22. Tav. P10 - Riporto delle indicazioni del PAI su tavola di progetto - 1:2000
- 22. Tav. P11 - Perimetrazione aree edificate. Cartografia dicembre 2005 - 1:2000
- 23. Tav. P12 - Progetto urbano complessivo: Riporto del PAI - 1:5000
- 24. Tav. P13 - Riporto del PAI su Territorio comunale. Progetto - 1:10000

3. Relazione geologica, del Prof. Geol. G. Melidoro

4. Allegato - Riporto della tavola geologica

5. Relazione geologica integrativa, della Geol. E. Laghezza

6. Elaborati del PUG modificati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni ("Data aggiornamento: dicembre 2007"):

- 01. A - Relazione generale

- 02. B - Norme tecniche d'attuazione
- 03. C - Regolamento edilizio
- 04. Tav. A6 - Centro urbano: Verde pubblico e servizi di quartiere compresi nei piani attuativi (PEEP e Lottizzazioni) - 1:5000
- 05. Tav. P1 - Tavola dei valori e dei detrattori ambientali: Definizione Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e Ambiti Territoriali Distinti (ATD) indicati nei "cataloghi" allegati al PUTT/Paesaggio - 1:10000
- 06. Tav. P2 - Viabilità di progetto-1:10000
- 07. Tav. P3 - Zone edificabili e trasformazioni consentite - 1:10000
- 08. Tav. P4 - Progetto urbano complessivo: Viabilità di progetto - 1:5000
- 09. Tav. P5 - Progetto urbano complessivo: Zone edificate, edificabili e trasformazioni consentite - 1:5000
- 10. Tav. P6 - Progetto urbano complessivo: Identificazione comparti perequativi - 1:5000
- 11. Tav. P7 - Progetto del Centro urbano: Viabilità di progetto - 1:2000
- 12. Tav. P8 - Progetto del Centro urbano: Zone edificate, edificabili e trasformazioni consentite - 1:2000
- 13. Tav. P9 - Progetto del Centro urbano: Identificazione comparti perequativi - 1:2000

7. Tav. P11/bis - Dimostrazione puntuale del perimetro "territori costruiti", centro urbano e frazione Autocarro ("Data elaborazione: 12 marzo 2008") - 1:2000.

Circa gli elaborati tecnici del PUG adottato con la delib. C.S. n. 50/2006 (specificati nell'elenco di cui al punto B2 innanzi riportato), è necessario rilevare che gli atti rimessi (ancorché forniti in "copia conforme", giusta richiesta con nota S.U.R. prot.2050 del 06/03/08):

- non includono la "Tav. A0 - Inquadramento territoriale - 1:25000", viceversa compresa nell'elenco degli atti adottati di cui al punto "A" della delib. C.S. n. 50/2006;

- includono la Relazione Generale, le Norme Tecniche di Attuazione ed il Regolamento

Edilizio che presentano incompletezze nei testi, e precisamente (per quanto, non esaustivamente, accertabile d'ufficio):

- Relazione Generale: si nota la mancanza di almeno un rigo finale del testo (e/o primo rigo della pagina successiva), alle pagine 1. 20. 39. 59. 72. 74. 75. 77. 82. 84. 87. 92:
- Norme Tecniche di Attuazione: si nota la mancanza di almeno un rigo finale del testo (e/o primo rigo della pagina successiva), alle pagine 10. 13. 26. 29. 30. 31. 32, 33, 36, 39. 40. 44, 47:
- Regolamento Edilizio: si nota la mancanza di almeno un rigo finale del testo (e/o primo rigo della pagina successiva), alle pagine 1, 11, 12, 16, 18, 20, 21,

Le predette carenze ed imprecisioni, evidentemente imputabili a mero disguido, sono peraltro da ritenersi, nella presente fase del procedimento del PUG. ininfluenti ai fini dell'esame e delle determinazioni di competenza regionale, sulla scorta delle successive elaborazioni tecniche prodotte dal Comune stesso a seguito dell'accoglimento delle osservazioni dei cittadini (di cui al punto B6 dell'elenco innanzi riportato).

Ciò premesso in termini di ricognizione della documentazione trasmessa dal Comune, in ordine alle disposizioni normative di riferimento per il controllo di compatibilità di competenza regionale, si rammenta che l'art. 11 ("Formazione del PUG") della L.r. n. 20/2001, ai commi 7° e 8°, recita quanto segue:

Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità) rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regiona-

li della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 267/2000.

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo. "

Con delibera di G.R. n.1328 del 03/08/07 è stato inoltre approvato il "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)", di cui all'art. 4/co. 3b ed all'art. 5/co. 10bis della L.r. n. 20/2001: peraltro, con la Circolare n. 1/2008 è stato chiarito che i piani comunali adottati prima dell'entrata in vigore dei predetti "indirizzi", saranno valutati in base alle norme previgenti, ed in particolare, nella fattispecie concreta del Comune di Palo del Colle:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000:
- Piano-stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delibera di CI. n.39 del 30/11/05.
- Si precisa che per il territorio comunale in questione non risulta segnalata la presenza di aree naturali protette nazionali e regionali, nè di siti di importanza comunitaria "SIC" e/o zone di protezione speciale "ZPS".
- Si precisa ancora che la Provincia di Bari, allo stato, non è munita di Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale (PTCP):
- Premesso e precisato quanto sopra in ordine ai termini di riferimento del controllo regionale, nel merito dei contenuti del PUG si rappresenta quanto segue

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (delib. C.C. n. 15/2003)

Il DPP, come emendato in sede di adozione, si compone unicamente di una relazione di nove

pagine, nell'ambito della quale sono indicati, espressi in termini di principi generali, i seguenti (testuali) obiettivi del PUG. rispettivamente per il centro abitato e per il territorio comunale:

Centro abitato

- a. organizzazione del sistema viario e infrastrutturale, con proporzionamento e localizzazione delle attrezzature e dei servizi di carattere generale in funzione del mantenimento della identità culturale della comunità palese;
- b. riorganizzazione del sistema urbano con l'individuazione di una forte integrazione tra le periferie da recuperare, il centro abitato, il centro storico e le aree necessarie per gli standard urbanistici e per il "parco naturale", onde perseguire l'equilibrio insediativo nell'intero territorio urbanizzato;
- c. riorganizzare, snellire ed aggiornare la disciplina per la edificazione nel centro abitato senza che, per le zone B, vi sia necessità di ulteriore pianificazione esecutiva, il tutto in linea con i principi di efficienza, trasparenza ed economicità introdotti dall'ordinamento statale e regionale;
- d. favorire ed incoraggiare gli interventi di recupero, ristrutturazione e mutamenti di destinazione d'uso con particolare riguardo per gli immobili in centro storico in virtù della necessità di inserire lo stesso (centro storico) in un percorso turistico- culturale- commerciale ovvero tendente alla valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e dell'artigianato locale, il tutto con l'obiettivo di favorire e rilanciare le attività e l'economia locale;
- e. riorganizzazione delle attività connesse con i servizi di quartiere (istituzione di mercati riordinati, attrezzature scolastiche di quartiere, relativi spazi per giochi e svago, spazi per delegazioni municipali, ecc.), il tutto seguendo i principi dettati dai cosiddetti "bacini di influenza";
- f. strutturare il PUG. fin dove possibile, sulla base degli elaborati scritto-grafici del PRG/56 già in possesso del Comune, ma tenendo conto di tutti i contenuti del presente DPP oltre che dei vincoli derivanti dalla vigente legislazione in materia (un esempio per tutti il

PUTT Regionale) avuto riguardo al suo dimensionamento nei fabbisogni, che non può non tenere conto dei dati relativi all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Territorio comunale

- a. ridefinizione e classificazione delle aree produttive agricole anche in chiave agrituristica o ricettiva in genere, con relativa disciplina degli interventi, in modo da salvaguardare e potenziare la produzione agricola e zootecnica e. nel contempo, salvaguardare gli aspetti paesaggistica-ambientali presenti e rilanciare le attività economiche in tali zone che, non necessariamente, devono essere legate alla terra;
- b. perimetrare le aree da sottoporre, anche in coerenza con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia, a specifica protezione e tutela, disciplinando le attività ivi consentite atte sia alla salvaguardia e valorizzazione dei siti, sia alla loro corretta fruizione;
- c. individuare e disciplinare, come già accennato, anche con specifiche perimetrazioni, siti sia per attività agrituristiche (così come disciplinate dall'ordinamento statale e regionale), sia per le attrezzature relative alla fruizione dei siti sottoposti a tutela;
- d. individuare e disciplinare le aree più idonee per gli insediamenti produttivi in genere, integrative di quelle esistenti e rivenienti dal Pdf vigente, per attività di natura artigianale, industriale e commerciale, agroalimentare ed assimilabili, non insediabili nel centro abitato;
- e. individuare e disciplinare le aree per l'istituzione del polo dell'istruzione secondaria superiore, ovvero direttamente legato alle strutture universitarie (sull'esempio di Tecnopolis in Valenzano), quale fondamentale obiettivo per la crescita culturale e socio-economica del nostro paese;
- f. promuovere la redazione di uno Studio di Impatto Ambientale (SIA), come previsto dalla Legge Regionale 12.04.01 n. 11. Lo studio tecnico scientifico degli impatti ambientali del Piano (obbligatorio ai sensi dell'articolo

23 della LR) approfondisce le analisi in merito alle previsioni ed alle motivazioni delle scelte, anche in rapporto alle possibili alternative, descrivendo le modificazioni che verranno indotte sull'ambiente e le misure di mitigazione degli effetti negativi previsti.

- g. valorizzare e salvaguardare i siti di particolare interesse individuati dal PUTT regionale ovvero censiti direttamente dal Comune.

PIANO URBANISTICO GENERALE ADOSSATO (delib. C.S. n. 50/2006)

La Relazione Generale contiene cenni sull'origine storica e sull'evoluzione degli insediamenti nel centro abitato e nel territorio comunale, sulle loro caratteristiche fisico-morfologiche e sui rapporti con l'area metropolitana del capoluogo, e procede all'analisi delle previsioni e dello stato di attuazione, per i vari aspetti, della precedente strumentazione urbanistica e segnatamente del Programma di Fabbricazione del 1973.

Circa i criteri di impostazione del nuovo PUG (previsioni strutturali e previsioni programmatiche), la Relazione Generale espone, in calce al paragrafo 8.4. le seguenti considerazioni conclusive: " Gli estensori del PUG di Palo ritengono di aver identificato le linee fondamentali dell'intero territorio comunale, analizzando (ai livelli propri a questo tipo di progetto) le realtà socio-economiche, di identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, approfondendo e meglio specificando le indicazioni contenute nel PUTT Paesaggio. Ha determinato -con la definizione dei fabbisogni residenziali, produttivi e infrastrutturali del territorio comunale- le direttrici di sviluppo dell'insediamento e il relativo sistema delle reti infrastrutturali, come richiesto dalla vigente legislazione per le previsioni strutturali. Le ha poi trasformate in una serie di localizzazioni (residenziali, produttive, infrastrutturali, indicando, contenute da una struttura stradale, definendo i limiti dei PUE, coincidenti in genere con i comparti perequativi, e disciplinando le trasformazioni fisiche e funzionali consentite. Pertanto il disegno contiene sia le previsioni strutturali che quelle programmatiche, difficilmente distin-

guibili nella specifica realtà comunale di Palo del Colle e allo stato attuale della definizione legislativa dei due livelli di pianificazione. "

In ordine propriamente ai contenuti pianificatori del PUG. debitamente descritti ed esplicitati nella stessa Relazione Generale (alla quale qui si rinvia per economia espositiva), si riporta la seguente estrema sintesi dei dati di analisi e di dimensionamento per i settori insediativi, specificandosi che la metodologia di analisi e di calcolo utilizzata per il settore residenziale è riferita sostanzialmente ai "Criteri" regionali di cui alla Delibera di G.R. n. 6320/1989:

Proiezione demografica

L'analisi dei dati statistici, operata anche con riferimento ai Comuni contermini, porta in definitiva alla proiezione all'anno 2021 di 25.757 abitanti residenti, partendo da 21.368 abitanti al 31/12/04 (dato dell'Ufficio Anagrafe comunale) ed individuando il tasso medio annuo di crescita dell'1.105% (quale media delle medie dei periodi 1991/2004 e 2001/2004).

Fabbisogno di edilizia residenziale

Con il I° procedimento di calcolo dei "Criteri" regionali (dai progettisti preferito rispetto al 2°, per grado di precisione), si perviene, sulla base dell'indice di affollamento abitanti/stanze occupate pari a 0.72 (ricavato dai dati ISTAT 2001), al fabbisogno complessivo all'anno 2021 di 9.700 stanze (dette: 31.193 stanze censite al 2001; 1740 stanze costruite 2002/2004; 1814 stanze inidonee; 2495 stanze fisiologicamente non occupate 8%; e sommate 811 stanze per fabbisogno per terziarizzazione e secondarizzazione 10%).

Il conseguente rapporto tra abitanti e "volume edilizio residenziale" viene ricavato in 138.88 mc/ab., di cui mc 111,11 (pari all'80%) di volume lordo abitabile e mc.27.77 (20%) per le destinazioni non specificatamente residenziali.

Ciò nondimeno, richiamando l'equivalenza 1 stanza = 100 mc. il PUG indica in 970.000 mc. il fabbisogno di nuovi volumi residenziali, interamente allocati, considerato il dichiarato esauri-

mento delle zone di completamento "B". nelle zone di espansione residenziale "C". ed in particolare:

- Comparti di nuove zone "C" denominati di "tipo A ": n.14 comparti, con ift medio di 1.43 mc/mq.. per complessivi mc.895.514
- Comparti di nuove zone "C" denominati di "tipo B", comprendenti aree già a standard del PdF: n.6 comparti con ift medio di 0.50 mc/mq. per complessivi mc. 74.486 tornano mc.970.000

La nuova espansione a carattere residenziale si sviluppa essenzialmente sul lato nord dell'attuale abitato, con una lunga fascia che si svolge longitudinalmente tra la SP.69 ad ovest e la SP.87 ad est, ed inoltre sui tre lati dei nuovi quartieri ad ovest dell'abitato.

Peraltro, con la nota aggiuntiva del Progettista in data 12/03/08 si segnalano due errori materiali nel calcolo del dimensionamento residenziale operato al paragrafo 6.5 della Relazione Generale, con riferimento precisamente al dato relativo alle stanze costruite dal 2002 al 2004 (erroneamente sottratto, invece che aggiunto, alla dotazione esistente) ed all'indice di affollamento adottato (erroneamente utilizzato il valore di 0.72. relativo alle stanze occupate, invece di 0.67. relativo al totale delle stanze): ne riviene la rideterminazione del fabbisogno complessivo all'anno 2021 di 10.788 stanze.

Fabbisouno di aree a standard per la residenza (art,3 del DM n.1444/1968)

- Dotazione minima necessaria:
25.757 ab. x 18 mq/ab. = mq.463.626
- Verifica degli standard:
varee esistenti = mq.145.325
- aree comprese nel PEEP e nei PdL = mq.10.733
- aree comprese nei comparti di "tipo A " = mq.145.273 ° aree comprese nei comparti di "tipo B" = mq. 87.950
- totale mq.489.281

corrispondente a circa 19.99 mq/ab. sull'intera

popolazione di 25.757 abitanti.

Fabbisogno di zone "F" (art. 4/punto 5 del DM n.1444/1968)

E' previsto unicamente il parco relativo alla Lamasinata interposta tra il centro abitato e la zona Auricarro, per mq. 377.037. corrispondente a 14.64 mq/ab. (inferiore pertanto allo standard minimo di 15 mq/ab. previsto dal DM 1444/1968 per i parchi pubblici urbani e territoriali). Non sono proposte aree per l'istruzione superiore all'obbligo ed aree per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere, di cui al medesimo art. 4/p.5 del DM n.1444/1968.

Zona Auricarro

La frazione di Auricarro, separata dal centro abitato da una lama, è interessata quasi esclusivamente da edilizia turistico-residenziale a carattere stagionale, giusti piani di lottizzazione attuati in base alle previsioni del PdF.

Il PUG valuta in mc. 192.000. su di un'area lottizzata di mq.257.951 territoriali (corrispondente a 0.74 mc/mq.), l'edificazione realizzata, fissando in mc.96.000, pari al 50% di quest'ultima, la previsione di nuova edificazione per il soddisfacimento della presunta domanda emergente di edilizia unifamiliare isolata, anche se con ift più contenuto (0.30 mc/mq.) per evitare eccessi di densità e di compattezza dell'edilizia stessa.

In particolare, le nuove previsioni sono come di seguito specificate:

- superficie territoriale complessiva (n.4 nuovi comparti "C") = mq.312.351
- volume residenziale = mc. 93.705
- abitanti (100 mc/ab.) = n. 936.

E" previsto un quinto "comparto speciale G" articolato in due aree, per complessivi mq.25.108 e mc.7.532 e sottoposto a particolare disciplina, interessante suoli già edificabili in base al PdF e pertanto non computati nel dimensionamento sopra riportato. Gli standard di pertinenza sono come di seguito specificati:

- Insediamento preesistente:

piazza alberata centrale esistente = mq. 10.145
 aree all'interno dei PdL approvati
 (non in toto disponibili) = mq.45.516
 totale mq. 55.661

corrispondente a circa 28.98 mq/ab. per una
 popolazione di (192.000/100=) 1.920 abitanti;

Nuova espansione:

- standard previsti = mq.46.785
- corrispondente a circa 49.98 mq/ab. per una
 popolazione di (93.705/100=) 937 abitanti.

Sistema produttivo (zone omogenee "D")

La Relazione Generale procede all'analisi delle
 zone "D" già previste dalla strumentazione urba-
 nistica previgente (PdF e Varianti approvate),
 riconfermate dal PUG, omettendo per questo
 motivo di operare una nuova verifica del dimen-
 sionamento delle aree produttive; prospetta nel
 contempo le seguenti indicazioni e previsioni,
 comportanti riduzioni e ampliamenti delle zone
 in argomento:

Situazione previgente:

I^a zona D sulla SS.96, già per "attività secondarie - industrie e capannoni": mq.340.000, con iff di 2 mc/mq.. completamente edificata: ° 2a zona D sulle SP per Bitetto e per Binetto, già per "attività terziarie - deposito ed artigianato": mq.315.000. con iff di 2 mc/mq.. in "buona parte" edificata; ° 3a zona D sulla SP per Bitonto, già per "trasformazione per prodotti agricoli": mq.570.000 parzialmente utilizzata per mq.240.000; totale superficie delle zone D pre-
 vigenti: mq.1.225.000.

- Previsioni del PUG (occorre evidenziare che, a livello grafico, talvolta le denominazioni delle zone e dei comparti in argomento non sono univoche nei vari elaborati del PUG):
- zona D1. industriale-artigianale, sulla SS.96. ampliata a mq.540.000:
- zona D1/A esistente da completare: mq.240.000. confermata con il precedente indice di fabbricabilità:
- zona D1/B di espansione:
- comparto D1/B/1 : mq.47.701. con iff di 1.50 mc/mq. e mc.70.651 edificabili;

- comparto D1/B/2: mq.198.695. con iff di 1.50 mc/mq. e mc.298.042 edificabili; (NB: la sommatoria delle D1/A e delle D1/B non corrisponde con il dato complessivo indicato in mq.540.000)
- zona D1. industriale-artigianale, sulle SP per Bitetto e per Binetto:
- zona D1/A esistente da completare: mq.315.000. confermata con il precedente indice di fabbricabilità e per la quale peraltro si rilevano, rispetto alle indicazioni del vigente PdF (v. tav.A-1). ampliamenti sui lati sud ed ovest (ampliamenti non evidenziati nella Relazione Generale e negli elaborati del PUG);
- zona D1/B di espansione:
- comparto D1/B/3. nei pressi della stazione ferroviaria: mq.12.890, con iff di 1.50 mc/mq. e mc.19.335 edificabili: ° zona D2. industriale-artigianale nel settore agroalimentare, sulla SP per Bitonto. ridotta a mq.440.000. di cui:
- zona D2/A esistente da completare: mq.240.000. confermata con il precedente indice di fabbricabilità:
- zona D2/B di espansione: mq.196.404. con iff di 1.50 mc/mq. e mc. 294.606 edificabili;
- zona D3. strutture produttive in dismissione (due aree):
- comparto D3/1 sulla SC Ciavriello, esteso per mq.34.201. interessato da un complesso produttivo preesistente di mq.6.200 coperti per la lavorazione carni (successivamente trasferitosi in zona industriale): è previsto un comparto obbligatorio di recupero funzionale, con mantenimento della volumetria esistente ed aumento del 20%, oppure in alternativa l'abbattimento dell'esistente e nuova costruzione con iff di 1.20 mc/mq., con destinazioni d'uso alquanto ampie (vedasi art.50 delle NTA - "zone D3 strutture produttive in dismissione": strutture produttive "particolari" non inquinanti, terziario-direzionale, commerciali all'ingrosso e al dettaglio, tempo libero, attrezzature sanitarie ecc.. con esclusione della residenza): - comparto D3/2. indicato come di minore estensione (non meglio specificata) e corrispondente ad un frantoio oleario sulla SP. Palo-Bitonto (e per il quale invece

non è possibile riscontrarne la localizzazione sugli elaborati planimetrici del PUG: potrebbe trattarsi invece dell'area ubicata sulla SC Pezza della Pergola, nei pressi dell'Auricarro). con analoga disciplina fissata nel medesimo art.50 NTA. ma con intervento diretto e iff di 1.50 mc/mq.:

- zona D4. strutture produttive con carenze autorizzata e. sulla SS.96: caratterizzata da strutture produttive parzialmente operanti, oggetto di controversia legale con il Comune, da sottoporre a piano di recupero per insediamenti artigianali e industriale con ift 1.20 mc/mq. (superficie non indicata), fatto salvo l'esito del contenzioso e l'eventuale declassamento a zona El in caso di demolizione dei manufatti:
- totale superficie delle zone D del PUG: mq. 1.108.000 circa (escluse zone D3 e D4).
- Compatibilità rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) Con riferimento al PUTT/P. il PUG comprende la "Tav. P-1 - Tavola dei valori e dei detrattori ambientali: Definizione Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e Ambiti Territoriali Distinti (ATD) indicati nei cataloghi allegati al PUTT Paesaggio " (in scala 1:10000). La tavola P-11 contiene inoltre la "perimetrazione aree edificate".

Gli ATD e ATE sono peraltro rappresentati anche su altre tavole del PUG (tavole P3, P5, P12, P13). E' stato infine prodotto, a seguito di specifica richiesta regionale, il seguente ulteriore elaborato: "Tav. P-11 bis - Dimostrazione puntuale del perimetro territori costruiti', centro urbano e frazione Auricarro (Data elaborazione: 12 marzo 2008) ". in scala 1:2000.

La Relazione Generale (al capitolo 5 - "Il sistema della tutela"), analizza le norme e le previsioni del PUTT/P regionale per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) ed agli Ambiti Territoriali Estesi (ATE). rapportandoli alla realtà di fatto del territorio comunale. In particolare:

- Con riferimento alla perimetrazione dei "territori costruiti" (ex art. 1.03. punto 5. delle

Norme del PUTT/P). la tav. P-11 /bis individua il "perimetro aree edificate", comprendente:

- il perimetro del centro storico (da PdF vigente);
- il perimetro del centro storico-ambientale (da PdF vigente);
- il perimetro delle zone di completamento (da PdF vigente);
- il perimetro del Piano di Zona "167" (da PdF vigente);
- il perimetro delle lottizzazioni (dati forniti dall'UTC).

Per ognuno dei piani attuativi (piani particolareggiati e di lottizzazione) del centro urbano e della Frazione Auricarro, sono indicati i provvedimenti di approvazione, che in alcuni casi (piani di cui ai punti dell'elenco nn. 17-18-19-20-21-22-24) risultano posteriori alla data del 06/06/90; sussiste pertanto, per i corrispondenti piani, incertezza del requisito prescritto (regolare presentazione alla data del 06/06/90 e/o inclusione delle aree, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data).

Si rilevano inoltre taluni sconfinamenti di perimetrazione (in almeno due casi di ampia consistenza: in zona campo di calcio ed in zona cimitero, con riduzione peraltro della relativa fascia di rispetto), per i quali non si rinvergono in atti corrispondenti esplicitazioni e giustificazioni.

- Con riferimento agli ATD. nella Relazione Generale sono indicate le seguenti emergenze:
- componenti geo-idro-morfologiche: Lamasinata: lama presso Masseria Chieco e connesso sistema di grotte carsiche: lama presso Masseria Panfresco con diramazioni;
- componenti botanico-vegetazionali: vincolo faunistico interessante il territorio a nord-ovest compreso tra le contrade Maiorano. Pezze Rosse. Lama di Battaglia, Cacammo e Montelontano. intorno alla Masseria Guaccero (bandita di caccia), peraltro contigua alla parte alta della Lamasinata:

- componenti storico-culturali: zone archeologiche nei siti in Contrada Malnone e di Madonna di Auricarro; beni architettonici extraurbani dei siti di Chiesa Madonna dello Juso. Cappella gentilizia di Torre Ricchioni. Chiesa della Madonna di Auricarro: segnalazioni architettoniche giusto elenco riportato (trappeti, ville, casini, masserie, trulli, torri e jazz).
- Con riferimento agli AFE, nella Relazione Generale sono indicati gli ambiti corrispondenti alle già descritte componenti geo-idromorfologiche, botanico-vegetazionali e storico-culturali: sugli elaborati planimetrici, e segnatamente sulla specifica tavola P-1, non risulta però riportata la classificazione puntuale dei predetti ATE.

Compatibilità rispetto al Piano-stralcio di Assetto Idroeuologico (PAI)

Fanno parte degli elaborati del PUG adottato le seguenti tavole planimetriche, aventi ad oggetto specificatamente il PAI:

- Tav. P10 - Riporto delle indicazioni del PAI su tavola di progetto - 1:2000
- Tav. P12 - Progetto urbano complessivo: Riporto del PAI - 1:5000
- Tav. P13 - Riporto del PAI su Territorio comunale. Progetto - 1:10000. Inoltre, il PUG è corredato di:
- Relazione geologica del Prof. Geol. G. Melidoro (dicembre 1990)
- Allegato - Riporto della tavola geologica (febbraio 2006)
- Relazione geologica integrativa della Geol. E. Larghezza (22 marzo 2006).
- Peraltro, la Relazione Generale (al paragrafo 8.9) evidenzia la presenza di due zone "a rischio":
- la prima, coincidente con la parte centrale della Lamasinata, include aree destinate a parco pubblico F1 e zone agricole E2:
- la seconda interferente con l'abitato esistente e zone del PUG.

Evidenzia inoltre che le indicazioni del PUG sono oggetto di contestazione da parte del Comune e che nelle more dell'esito sono disposte

provvisoriamente norme precauzionali per gli interventi nelle aree interessate.

Per il medesimo PUG è stato in ogni caso acquisito, prima dell'adozione, il parere prot.1341 in data 15/03/06 dell'Autorità di Bacino della Puglia, favorevole alle seguenti condizioni: " -per la parte centrale della lama Lamasinata dove il PUG prevede un parco urbano, va effettuato l'adeguamento con l'art. 7 delle NTA del PAI;

- per le zone tipizzate US/B3 va effettuato l'adeguamento con l'art. 7 delle NTA del PAI, per le motivazioni espresse in normativa;
- per le zone tipizzate US/A 1 e US A3 va effettuato l'adeguamento con l'art. 7 delle NTA del PAI, per le motivazioni espresse in normativa;
- per la frazione Auricarro e più in dettaglio nell'area oggetto di studi pubblicati, va effettuato l'adeguamento all'art. 14 delle NTA del PAI, per le motivazioni espresse in normativa."

Parere dell'Ufficio del Genio Civile

Prima dell'adozione del PUG, è stato acquisito il parere prot. 876 in data 23/03/06 dell'Ufficio del Genio Civile di Bari, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001. " ... favorevole esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni contenute nel medesimo piano con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato, nel rispetto delle conclusioni riportate nella relazione geologica a firma del Prof Gregorio Melidoro ed in quella integrativa redatta dalla Geol. Elena Laghezza e con le prescrizioni di cui al parere dell'Autorità di Bacino della Puglia prot.1341 del 1603/06."

PIANO URBANISTICO GENERALE MODIFICATO CON OSSERVAZIONI ACCOLTE

L'accoglimento di osservazioni da parte del Consiglio Comunale ha comportato modificazione di alcuni contenuti e degli elaborati del PUG.

In particolare, per quanto evidenziato segnatamente nella Relazione Generale, si rilevano le seguenti modificazioni dei dati di analisi e di

progetto del PUG:

Settore residenziale

Al paragrafo 8.5 della Relazione Generale, sono indicate le modificazioni conseguenti:

- all'accoglimento delle specifiche osservazioni, per ogni comparto previsto dal PUG.

Circa gli effetti complessivi delle predette osservazioni accolte sul dimensionamento del settore residenziale, la nota aggiuntiva del Progettista in data 12/03/08 (alla quale si ritiene di dover fare riferimento) riporta il quadro riassuntivo degli incrementi volumetrici nei termini seguenti:

- zone C1 - comparti di tipo A (art.64 NTA)
- comparto A1 6.635
- comparto A2 4.255
- comparto A9 4.479
- comparto A12+G 6.100
- comparto A13+1 7.100
- comparto A14+H 1.878
- nuovo comparto A15 11.225
- nuovo comparto A16 2.801
- sommano 37.473 mc.
- zone C2 - comparti di tipo B (art.65 NTA)
- comparto B 1.7%
- comparto C 7.562
- comparto D 9.047
- comparto E 8.792
- nuovo comparto E 30.817
- sommano 58.014 mc.
- totale 95.487 mc.

dimensionamento complessivo delle zone di espansione residenziale = mc. 1.065.487. inferiore al fabbisogno determinato in mc. 1.078.800 (10.788 stanze).

Aree a standard per la residenza

Nella Relazione Generale sono specificate le modificazioni conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, con riferimento:

- alle aree nel PEEP: decremento da mq.28.684 a mq. 15.610 (osservazioni 15, 21 e 43: v. paragrafo 3.3.2);
- alle aree nei PP/PE approvati: decremento da mq. 110.733 a mq.97.659 (osservazioni non specificate: v. paragrafo 8.2.1);

- alle aree previste nei comparti di tipo C2/B: incremento del Verde da mq.56.447 a mq.64.056 e decremento dei Servizi da mq.31.503 a mq.28.159 (osservazioni 70 ecc.: v. paragrafo 8.5.1);
- alle aree previste nei nuovi comparti 15 e 16: mq.2.020 e mq.504 (osservazioni 15 e 21.; v. paragrafo 8.5.1)
- alle aree previste nei comparti di tipo C1/A: incremento da mq. 140.000 a mq. 146.327 (v. paragrafo 8.6.1).

Sulla scorta di quanto sopra, ripercorrendo lo schema di sintesi del fabbisogno (di cui in precedenza), risulta:

- Dotazione minima necessaria: 25.757 ab. \ 18 mq/ab. = mq.463.626
- Verifica degli standard:
- aree esistenti = mq.145.325
- aree comprese nel PEEP e nei PdL = mq. 97.659
- aree comprese nei comparti di "tipo A " = mq. 146.327 ° aree comprese nei comparti di "tipo B " = mq. 92.215
- totale mq.481.526
- corrispondente a circa 18.69 mq/ab. sull'intera popolazione di 25.757 abitanti.

A seguito dell "accoglimento di osservazioni (non specificate), la superficie del "parco urbano" viene incrementata di mq. 101.657: complessivamente ammonta pertanto a mq.478.694 (corrispondente a 1 8.58 mq/ab.. superiore allo standard minimo di 15 mq/ab.). Zona Auricarro

Vengono specificati i dati relativi ai comparti "G/a" e "G/b", in quanto interessati da una lottizzazione presentata ma non precedentemente indicata nel PUG (osservazione n.63). ed in particolare:

- comparto "G/a": superficie mq.12.016. volume edificabile mc.3.604. standard mq.10.405;
- comparto "G/b": superficie mq. 5.824. volume edificabile mc 1.747
- standard mq. 2.558.
- sommano mq.17.840
- mc.5.351
- mq.12.963

I conseguenti dati complessivi sono così integrati (NB: la tabella a pagg. 90-91 riporta dati non corretti):

- superficie territoriale complessiva (n.4 nuovi comparti "C" + comparti "G") = mq. 330.191
- volume residenziale = mc. 99.056° abitanti (100 mc/ab.) = n. 990
- standard previsti per i nuovi insediamenti = mq. 48.332
- corrispondente a circa 48.82 mq/ab. per una popolazione di 990 abitanti.

Sistema produttivo (zone omogenee "D")

A seguito dell'accoglimento di osservazioni, si rilevano nella Relazione Generale le seguenti modificazioni afferenti alle zone di tipo "D" (v. paragrafi 8.7.1. 8.7.2 e 8.7.3):

- comparto denominato "D1/2" (osservazione n.16): riduzione da mq. 198.695 a mq. 195.206 (mq. 146.624 di aree edificabili; mq. 18.771 di spazi pubblici; ift pari a 1.5 mc/mq.; volume edificabile mc. 292.809);
- nuovo comparto denominato "D1/4" (osservazione n.71/1): mq. 189.681. libero da edificazioni;
- nuovo comparto denominato "D1/5" (osservazione n.71/4): mq.107.758. libero da edificazioni;
- comparto denominato "D2" (modifiche non evidenziate in atti, né sono state indicate le connesse osservazioni accolte): riduzione da mq.196.404 a mq.175.889 (mq.103.434 di aree edificabili; mq. 16.342 di spazi pubblici; ift pari a 1.5 mc/mq.; volume edificabile mc.263.833);
- nuovi comparti denominati "D3/2" e "D3/3" (osservazioni n.17. 37 e 68): rispettivamente di mq.9.735 e di mq. 13.315. liberi da edificazioni.

Rispetto a quanto innanzi esposto nella Relazione Generale, gli elaborati grafici e le NTA del medesimo PUG "modificato" contengono in alcuni casi diverse -non coordinate- indicazioni e denominazioni delle zone in questione.

Sulla scorta di queste ultime indicazioni, in definitiva il quadro complessivo delle previsioni

afferente al settore produttivo può essere riassunto -per quanto comprensibile dagli atti prodotti- come di seguito:

- zona D1. industriale-artigianale, sulla SS.96. ampliata a mq.540.000 + mq.189.681 (nuovo comparto D1/B/3):
- zona D1/A esistente da completare: mq.240.000. confermata con il precedente indice di fabbricabilità;
- zona D1/B di espansione:
- comparto D1/B/1: mq.47.701. con ift di 1.50 mc/mq. e mc.70.651 edificabili; - comparto D1/B/2: mq. 195.206. con ift di 1.50 mc/mq. e mc.292.809 edificabili; - nuovo comparto D1/B/3 (alias "D1/4"): mq.189.681. con ift di 1.50 mc/mq. e mc.284.521 edificabili;
- zona già (nel PUG adottato) D1. industriale-artigianale, sulle SP per Bitetto e per Binetto. ora riclassificata "zona D5, per attività) secondarie e terziarie di completamento e di ampliamento: artigianali. commerciali-terziarie":
- zona D5/A esistente da completare: mq.315.000. confermata con il precedente indice di fabbricabilità e per la quale peraltro si già rilevato, rispetto alle indicazioni del vigente PdF (v. tav.A-1). ampliamenti sui lati sud ed ovest (ampliamenti non evidenziati nella Relazione Generale e negli elaborati del PUG);
- zona D5/B di espansione:
- comparto D5/B/1. nei pressi della stazione ferroviaria: mq.12.890, con ift di 1.50 mc/mq. e mc. 19.335 edificabili; -) nuovo comparto D5/B/2 (alias "D1/5"): mq.107.758. con ift di 1.50 mc/mq. e mc. 161.637 edificabili;
- zona D2. industriale-artigianale nel settore agroalimentare, sulla SP per Bitonto. ridotta a mq.440.000. di cui:
- zona D2/A esistente da completare: mq.240.000 + mq.20.515 (sottratti alla D2/B), confermata con il precedente indice di fabbricabilità;
- zona D2/B di espansione: mq.175.889. con ift di 1.50 mc/mq. e mc. 263.833 edificabili;
- zona D3. strutture produttive in dismissione (due aree nel PUG adottato):
- comparto D3/1 sulla SC Ciavriello. esteso per mq.34.201. interessato da un complesso pro-

duttivo preesistente di mq.6.200 coperti per la lavorazione carni (successivamente trasferitosi in zona industriale): è previsto un comparto obbligatorio di recupero funzionale, con mantenimento della volumetria esistente ed aumento del 20%, oppure in alternativa l'abbattimento dell'esistente e nuova costruzione con ift di 1.20 mc/mq.. con destinazioni d'uso alquanto ampie (vedasi art.50 delle NTA - "zone D3 strutture produttive in dismissione": strutture produttive "particolari" non inquinanti, terziario-direzionale, commerciali all'ingrosso e al dettaglio, tempo libero, attrezzature sanitarie ecc.. con esclusione della residenza):

- comparto D3/2. indicato come di minore estensione (non meglio specificata) e corrispondente ad un frantoio oleario sulla SP. Palo-Bitonto (e per la quale invece non è possibile riscontrarne la localizzazione sugli elaborati planimetrici del PUG: potrebbe trattarsi invece dell'area ubicata sulla SC Pezza della Pergola, nei pressi dell'Auricarro). con analoga disciplina fissata nel medesimo art.50 NTA. ma con intervento diretto e iff di 1.50 mc/mq.:
- vanno inoltre sommati gli ulteriori due nuovi comparti denominati "D3/2" e "D3/3", rispettivamente di mq.9.735 e di mq.13.315. per i quali in atti viene puntualizzato che sono liberi da edificazioni;
- zona D4. strutture produttive con carenze autorizzarne, sulla SS.96: caratterizzata da strutture produttive parzialmente operanti, oggetto di controversia legale con il Comune, da sottoporre a piano di recupero per insediamenti artigianali e industriale con ift 1.20 mc/mq. (superficie non indicata), fatto salvo l'esito del contenzioso e l'eventuale declassamento a zona E1 in caso di demolizione dei manufatti. Circa i dati di sintesi del dimensionamento come innanzi operato, si ritiene di dover fare riferimento alla nota aggiuntiva del Progettista in data 12/03/08 (peraltro non in toto corrispondenti con i dati sopra riportati, desunti dagli elaborati del PUG. a loro volta tra loro non sempre congruenti); in particolare risulta:

• zone di tipo D1:	
completamento	mq. 292.202
ampliamento	mq. 242.907
ulteriore ampliamento per osservazioni accolte	mq. 189.681
sommano	mq. 724.790
• zone di tipo D2:	
completamento	mq. 264.204
ampliamento	mq. 176.729
sommano	mq.440.933
• zone di tipo D5:	
completamento	mq. 252.149
ampliamento	mq. 13.428
ulteriore ampliamento per osservazioni accolte	mq. 110.816
sommano	mq. 376.303
totale	mq. 1.542.116

Vanno inoltre sommate le zone di tipo D3 (mq.57.251. dato incompleto) e D4 (dato non disponibile), per un totale complessivo di oltre mq. 1.600.000. di cui (in cifra tonda): ° mq.808.500 di completamento ° mq.433.000 di ampliamento mq.300.500 di ulteriore ampliamento per osservazioni accolte.

Circa la verifica del predetto dimensionamento, sulla scorta dei dati esposti nella nota aggiuntiva del Progettista in data 12/03/08 si rileva in particolare quanto segue:

Censimento 2001 :	
popolazione totale	20.852
popolazione attiva	7.452
pari a circa il 35.7%	
della pop. totale	
addetti industria	1.440
pari a circa il 19,3% della pop. attiva	
Proiezione 2021:	
popolazione totale	25.757
popolazione attiva	9.205
(35.7% della pop. totale)	
addetti industria	1.777
(19.3% della pop. attiva).	

Confermando, in sede di ipotesi di dimensionamento, lo stesso rapporto di fatto riscontrato all'anno 2001 tra superficie di zona produttiva esistente e/o di completamento e numero di

addetti, pari a (808.500 mq. / 1440 addetti =) 561 mq/add.. deriverebbe un fabbisogno complessivo all'anno 2021 pari a:

- 1777 addetti x 561 mq/Add = mq.996.897. rispetto a mq.1.600.000 previsti dal PUG (e rispetto inoltre a mq.1.225.000 corrispondenti alle zone D previgenti).

In altri termini, a fronte di una densità di addetti per ettaro all'anno 2001 pari a (1440 addetti / 80.85 ettari =) 17.81 add/Ha. già fuori scala (di molto inferiore) rispetto al "range" di cui alla tab. n.19 dei "Criteri" regionali approvati con la delibera di G.R. n.6320/1989. risulterebbe all'anno 2021, secondo le previsioni del PUG, una densità di (1777 addetti / 160 ettari =) 11,10 add/Ha.

Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) Con riferimento al PUTT/P. sono state aggiunte le seguenti emergenze:

- beni botanico-vegetazionali: "Albero di Marescia" e relativa area di rispetto (osservazione n.5/4); ° beni architettonici: "Trappeto del Principe" e relativa area di rispetto (osservazione n.5/3);
- segnalazioni architettoniche: edicole votive lungo la Via Auricarro (osservazione n.5/7).

Conclusivamente, sulla scorta di quanto in precedenza rilevato, allo stato non è possibile attestare, in questa sede, la compatibilità del PUG ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001. attese le carenze ed incongruenze dello stesso strumento, relative ai seguenti aspetti:

- mancata articolazione del PUG in previsioni strutturali ed in previsioni programmatiche;
- sovradimensionamento del PUG con riferimento ai settori dei fabbisogni turistico-residenziali e produttivi, in relazione alle metodologie adottate per la determinazione dei fabbisogni medesimi.
- carente adeguamento del PUG al PUTT/P;

Nello specifico:

A) Previsioni strutturali e programmatiche

A fronte di una enunciazione di articolazione

del PUG in parte strutturale ed in parte programmatica (v. Relazione Generale, paragrafo 8.4), lo stesso PUG necessita di specifiche elaborazioni ed individuazioni cartografiche e normative delle citate rispettive parti strutturali e programmatiche, ai sensi dell'art.9 della L.r. n. 20/2001.

B) Settori residenziale e produttivo

1. Zona Auricarro

Considerata l'inconsistenza delle motivazioni adottate per i proposti ampliamenti degli insediamenti di edilizia turistico-residenziale a carattere stagionale nella zona Auricarro, ed atteso il contestuale interesse pubblico generale a preservare il territorio agricolo, non si ritengono accoglibili e pertanto vanno stralciati i n.4 nuovi comparti di "zona C" per complessivi mq.312.351 e viabilità connessa.

2. Zone omogenee di tipo "D"

Attesa la riscontrata sproporzione delle zone produttive di tipo "D" previste nell'ambito del PUG. risultate ingiustificate ed incoerenti rispetto ai fabbisogni prospettati d'ufficio in circa 100 ettari complessivi, non si ritengono accoglibili le nuove previsioni proposte, ammontanti a circa 160 ettari.

Di conseguenza, si ritiene che le stesse previsioni debbano essere ricondotte in complessivi 100 ettari, salvo diversa documentata dimostrazione.

Inoltre:

- a. per i nuovi comparti denominati "D3/2" e "D3/3". rispettivamente di mq.9.735 e di mq.13.315. si rileva che gli stessi risultano liberi da edificazioni e pertanto del tutto incoerenti rispetto alla disciplina fissata dall'art. 50 "Strutture produttive in dismissione D3" delle NTA del PUG;
- b. per la zona già nel PUG adottato "zona D1 - industriale-artigianale", sulle SP per Bitetto e per Binetto, occorre riconfermare la predetta destinazione urbanistica riveniente dalla previgente strumentazione urbanistica e la correlata disciplina di cui agli articoli 46 (per la

zona di completamento) e art.47 (per la zona di ampliamento), risultando immotivata e pertanto inaccoglibile. allo stato, l'introduzione nella stessa zona di ulteriori e nuove funzioni urbanistiche (attività a carattere terziario e commerciale), salvo diversa documentata dimostrazione in relazione agli aspetti funzionali, ambientali e di reperimento degli standard urbanistici.

Fascia di rispetto cimiteriale

Con riferimento inoltre alla fascia di rispetto cimiteriale del centro abitato, in difetto di adempimento del correlato specifico procedimento previsto dall'art. 28 della Legge 01/08/2002 n. 166 e di puntuali motivazioni di interesse pubblico e generale, restano confermate l'ampiezza della fascia di ml. 200 perimetrali di cui alla previgente strumentazione urbanistica e le contestuali destinazioni urbanistiche delle aree ricomprese nella fascia medesima.

Rapporti con il PUTT/P

Con riferimento alla perimetrazione dei "territori costruiti" (ex art. 1.03. punto 5. delle Norme del PUTT/P). rilevato che nella tavola "P-11/bis". per i piani attuativi di cui ai punti dell'elenco nn. 17-18-19-20-21-22-24 non risulta indicata la sussistenza del requisito prescritto (regolare presentazione alla data del 06/06/90 e/o inclusione delle aree, anche se in percentuale, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data), per gli stessi piani occorre operare conseguenziali accertamenti in merito, fermi restando i richiamati requisiti prescrittivi dell'art. 1.03. punto 5. delle Norme del PUTT/P.

Ancora con riferimento ai "territori costruiti", anche per i rilevati sconfinamenti di perimetrazione (in almeno due casi di ampia consistenza: in zona campo di calcio ed in zona cimitero, con riduzione peraltro della relativa fascia di rispetto), per i quali non si rinvencono in atti corrispondenti esplicitazioni e giustificazioni, occorre operare conseguenziali accertamenti in merito, fermi restando i requisiti prescrittivi dell'art. 1.03. punto 5. delle Norme del PUTT/P.

Con riferimento agli ATE. rilevato che sugli elaborati planimetrici del PUG. e segnatamente sulla specifica tavola P-1. non risulta operata, in relazione ai valori paesaggistici presenti, la classificazione puntuale dei predetti ATE. invece genericamente indicati nella medesima tavola P-1. per gli stessi vanno eseguiti adeguati accertamenti in punto di fatto ai fini della predetta classificazione.

4. Con riferimento alle aree ricadenti nell'ambito delle zone omogenee di tipo "E1" e di tipo "E3" del PUG ed individuate dal PAI come "aree a pericolosità idrogeologica" e/o dalla Relazione Geologica come "aree agricole interessate da linee di impluvio - terreni inadatti alla edificazione" (riferimento: tavole "P-12" e "P-13" del PUG "adottato"), le stesse aree vanno classificate ai sensi del PUTT/P come ATD e ATE. con perimetrazione delle relative aree di pertinenza ed aree annesse, e ritipizzate specificatamente come "zone agricole E2 relative al territorio delle lame".

Con riferimento in particolare alle nuove previsioni insediative corrispondenti ai nuovi comparti "L", "E/2". "G". "C - ampliamento" e "D - ampliamento" (riferimento: tavola P-9 del PUG "modificato"), introdotte a seguito dell'accoglimento di osservazioni ed interessanti l'emergenza geo-morfologica attraversante in centro abitato e già individuata come "Zona agricola E1 interessata da linee di impluvio; terreni inadatti alla edificazione (vedi relazione geologica)". in relazione alle caratteristiche geo-idro-geologiche delle aree in questione si stralciano le predette nuove previsioni insediative e viabilità connessa.

Con riferimento ai beni architettonici extraurbani, genericamente individuati con il simbolo del cerchio, va operata la definizione su catastrale dell'area di pertinenza e dell'area annessa; dette specificazioni vanno operate anche con riferimento ai ed. ATD come indicati nella tavola P-1 con il simbolo del cerchio.

Le previsioni e gli elaborati del PUG vanno puntualmente adeguati alle prescrizioni rivenien-

ti dai pareri espressi rispettivamente dall'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot.1341 in data 15/03/06. e dall'Ufficio del Genio Civile di Bari, con nota prot.876 in data 23/03/06.

Con riferimento inoltre ai testi delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio, nello spirito di collaborazione tra i soggetti istituzionali nella materia della pianificazione del territorio, al fine di assicurare il rispetto degli indirizzi costanti seguiti nell'azione amministrativa regionale, si ritiene di dover rilevare quanto di seguito riportato.

Norme Tecniche di Attuazione

Nel testo "modificato con osservazioni accolte - gennaio 2005" occorre inserire quanto segue:

Art.1 - Elementi costitutivi del PUG

Occorre integrare l'elenco degli elaborati del PUG con le tavole "P-12", "P-13" e "P-11 /bis" e con la "Nota aggiuntiva" del 12/03/08.

Art.4 - Opere di urbanizzazione

Per la classificazione puntuale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria occorre riferirsi alla L.r. n.6/1979 e s.m.i..

Art. 5.17 - Superficie utile (Su)

Ai rigi 4° e 5° occorre depennare: "che non emergano mediamente dal piano terreno più di 70 cm.. misurati dall'intradosso del solaio".

Art. 5.19 - Volume dell'edificio (V)

Al rigo 2° occorre depennare: "oltre 70 CITI".

Ai rigi 7°. 8° e 9° occorre depennare inoltre: "la quota di vano scala comprensiva dell'eventuale vano ascensore eccedente i mq.30 per il piano terra (androne compreso) misurandole al lordo dei muri esterni e dei mezzi muri di separazione da altri ambienti".

Art.6.1 - Parcheggi (P)

Ai rigi 4° e 5° occorre depennare: "e possono essere di proprietà privata".

Art. 6.2 - Parcheggi per gli insediamenti commerciali ecc. (Pd)

Ai rigi 2° e 3° occorre sostituire: "possono essere di proprietà sia pubblica che privata", con: "sono di proprietà pubblica".

Art.7 - Applicazione degli indici

Ai rigi 23° e 24° occorre depennare: "Non sono considerate superfici utili le superfici di soppalco, definendosi come soppalco una superficie calpestarle non superiore al 50% della superficie utile (Su) del vano".

Al rigo 29° occorre sostituire inoltre: "entro tre mesi dall'inizio", con: "contestualmente alla richiesta".

Art. 16 - Comparti

Ai rigi 25° e 26° occorre depennare: "Le aree di proprietà pubblica (ad esempio strade preesistenti) non partecipano alla distribuzione percentuale degli utili e degli oneri".

Art.23 - C) Standard per gli insediamenti commerciali, alberghieri, direzionali

Al rigo 6° occorre sostituire: "che possono essere di proprietà sia pubblica che privata", con: "che sono di proprietà pubblica".

Art. 29 - Aree per le urbanizzazioni secondarie (US)

Ai rigi 1 7° e 18° occorre sostituire: "possono essere di proprietà sia pubblica che privata", con: "sono di proprietà pubblica".

Al rigo 28° occorre depennare inoltre: "Di proprietà privata e attualmente utilizzate per le US".

Art. 30 - Aree per le urbanizzazioni secondarie Verde urbano ecc.

Al rigo 5° occorre depennare: "prevalentemente". Art.31 - b) Aree per attrezzature di interesse comune: religiose ecc.

Ai rigi 4°. 5° e 6° occorre depennare: "per le attrezzature di tipo commerciale: mq.80 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinati a par-

cheggi".

Art. 37 - Aree di rispetto cimiteriale

Al rigo 2° occorre sostituire: "m.100" con "m.200". Art.38 - Il territorio agricolo ecc.

All'ultimo rigo occorre depennare: "alla produzione artigianale e industriale".

Art. 38 - A-Edificazione residenziale in zona E1

Al rigo 16° occorre sostituire: "oltre a" con "comprensivo di".

Art. 41 - A-Utilizzazioni di tipo residenziale in zona E3

Al rigo 12° di pag.25 occorre sostituire: "oltre a" con "comprensivo di".

Art.46 - Zone D per attività secondarie industriali artigianali, di completamento D1/A

In calce occorre inserire: "Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati a preventiva verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale della sussistenza per l'intera zona omogenea D1/A delle aree a standard nella misura prevista dall'art.5/1 del DM n. 1444/1968. pari al 10% dell'intera superficie della zona stessa".

Art.47 - Zone D per attività secondarie industriali artigianali, di ampliamento D1/B

Occorre integrare le disposizioni specifiche relative ad ognuno dei comparti D1/1, D1/2 e D1/3 come segue: "In ogni caso le aree a standard non potranno essere inferiori alla misura prevista dall'art.5/1 del DM n. 1444/1968. pari al 10% dell'intera superficie del comparto stesso".

Art.48 - Zone D per attività secondarie industriali artigianali di produzione agricola e trasformazione prodotti agricoli, di completamento D2/A

In calce occorre inserire: "Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati a preventiva verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale della sussistenza per l'intera zona omogenea D1/A delle aree a standard nella misura prevista dall'art.5/1 del DM n. 1444/1968. pari al 10% dell'intera superficie della zona stessa". Art.49 -

Zone D per attività secondarie industriali artigianali di produzione agricola e trasformazione prodotti agricoli, di ampliamento D2/B

Occorre integrare le disposizioni specifiche relative al comparto D2 come segue: "In ogni caso le aree a standard non potranno essere inferiori alla misura prevista dall'art.5/1 del DM n. 1444/1968. pari al 10% dell'intera superficie del comparto stesso".

Art. 50 - Strutture produttive in dismissione D3

Occorre integrare le disposizioni specifiche relative al comparto D3/1 come segue: "In ogni caso le aree a standard non potranno essere inferiori alla misura prevista dall'art. 5 del DM n. 1444/1968. pari al 10% dell'intera superficie del comparto stesso per gli insediamenti industriali-artigianali, ed a mq. 80/mq. 100 di superficie lorda di pavimento per gli insediamenti commerciali-direzionali eventualmente consentiti". Occorre depennare inoltre le disposizioni relative ai comparti D3/2 e D3/3. in quanto previsioni stralciate.

Art. 51 bis - Zone per attività secondarie e terziarie di completamento D5/A

Occorre depennare in quanto disposizioni relative a previsioni stralciate.

Art. 5 Iter - Zone per attività secondarie e terziarie di ampliamento D5/B

Occorre depennare in quanto disposizioni relative a previsioni stralciate.

Art.54 - Centro antico. Zona A1

In calce occorre inserire: "Gli interventi nella zona A1 sono subordinati a piano di recupero esteso all'intera zona omogenea: in assenza del predetto piano sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo".

Art. 55 - Centro storico ambientale. Zona A2

In calce occorre inserire: "Gli interventi nella zona A2 sono subordinati a piano di recupero esteso all'intera zona omogenea; in assenza del predetto piano sono consentiti unicamente gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo".

Art.58 - Zona di completamento di tipo B1

Al rigo 2° ed al rigo 48° di pag.38 (Pp - parcheggi privati), occorre depennare: "residenziale".

Inoltre, non è accoglibile la prima integrazione proposta dal Responsabile UTC in sede di adozione con delibera di CS n.50/2006 ("A1 piano di copertura è consentita ... altezza utile massima pari a mT. 2.40"). Art.59 - Zona di completamento di tipo B2: zone di completamento in attuazione di piani esecutivi vigenti - centro urbano

Ai righe 22°, 23° e 24° occorre depennare: "I lotti che eventualmente non fossero interessati da lottizzazione ... parametri sopra esposti", in quanto disposizioni incongrue rispetto alla zona B2. Art.64 - Zona di espansione residenziale di tipo C1. Comparti di tipo A

Ai righe 34° e 35° di a pag.41 occorre depennare: "Le aree di proprietà pubblica (strade ecc.) eventualmente inserite nei comparti non partecipano alla ripartizione dei costi e dei benefici prodotti dalla presente norma".

Inoltre, occorre integrare le disposizioni specifiche relative ad ognuno dei comparti previsti come segue: "In ogni caso le aree a standard all'interno del comparto non potranno essere inferiori alla misura prevista dall'art.3 del DM n. 1444/1968. pari a 18 mq. per abitante".

Art.65 - Zona di espansione residenziale di tipo C2. Comparti di tipo B

Ai righe 9° e 10° di a pag.45 occorre depennare: "Le aree di proprietà pubblica (strade ecc.) eventualmente inserite nei comparti non partecipano alla ripartizione dei costi e dei benefici prodotti dalla presente norma". Art.66 - Zone di espansione residenziale di tipo C3. Comparti di tipo C (Auricarro)

Occorre depennare in quanto disposizioni relative a previsioni stralciate. Art.72 - Poteri di deroga

Ai righe 6° e 7° occorre depennare: "e il preventivo nulla osta della Giunta Regionale e della competente Soprintendenza ai Monumenti".

Regolamento Edilizio

Nel testo "modificato con osservazioni accolte - gennaio 2008" occorre inserire quanto segue:

Art. 19 - Lottizzazioni

Occorre sostituire l'articolo come segue: "Piani urbanistici esecutivi Al PUG viene data esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista, ai sensi in particolare degli articoli 15, 16, 17 e 18 della L.r. n. 20/2001."

Infine, si dà atto che sono pervenuti direttamente all'Assessorato referente le seguenti opposizioni/osservazioni ed esposti avverso il PUG:

- "opposizione all'approvazione definitiva del PUG" di Solano Nicoletta, datata 23/11/07 (con atti amministrativi e corrispondenza allegata):
- "esposto" di Ruccia Gaetano. Stallone Onofrio e Milella Leonardo, non datato e pervenuto il 26/02/08:
- "richiesta di valutazione di legittimità della delibera di adozione del PUG" di Meliota Liborio (consigliere comunale) datata 19/02/08. seguita da: esposto datato 28/02/08 (con denunce allegate), nota datata 10/03/08 (con allegato atto comunale prot. 577/08), ulteriore nota non datata e pervenuta il 12/03/08.
- "segnalazione" di Onorati Michelina, datata 21/05/08 (con stralci planimetrici allegati).

Circa le predette opposizioni, come già evidenziato rimesse direttamente all'Assessorato referente, occorre preliminarmente osservare che le stesse risultano irrituali rispetto al procedimento amministrativo di approvazione del PUG fissato dall'art. 11 della L.r. n.20/2001. e pertanto in punto di diritto irricevibili dall'Amministrazione Regionale. Ciò nondimeno, ad ogni buon fine in punto di fatto si rileva quanto segue:

1. Opposizione Sbano Nicoletta

Il presente atto, pur titolato come "opposizione all'approvazione definitiva del PUG", afferisce a lamentate inadempienze dell'Amministrazione Comunale in ordine all'approvazione del progetto per la "Realizzazione di una struttura d'interesse comune a carattere sociale, costituita da comunità alloggio per anziani integrata con centro commerciale in Palo del Colle su area tipizzata secondo il PdF come zona per servizi relativi alle zone A e B", presentato al Comune in data 02/04/2002: trattasi pertanto, così come prospettato nell' "opposizione" e negli atti rimessi, di procedimento distinto da quello del PUG. oggetto del presente provvedimento.

2. Esposto di Ruccia Gaetano. Stallone Onofrio e Milella Leonardo

Evidenzia presunti errori di calcolo del dimensionamento nei vari settori insediativi, commessi nel PUG. in ordine ai quali in questa sede di esame si rappresenta quanto segue:

- con riferimento ai rilievi sul fabbisogno di edilizia residenziale e sul dimensionamento del PUG. per alcuni aspetti contestati -occorre puntualizzare- rientranti nell'ambito della metodologia e dei criteri di analisi e di valutazione di specifica pertinenza dei progettisti del PUG. si rinvia sia alla "nota aggiuntiva" del 12/03/08. dalla quale è risultata, in ultima analisi, la congruità del fabbisogno determinato e del dimensionamento operato; va tenuto conto inoltre delle prescrizioni formulate al punto A del presente provvedimento, comportanti di fatto la riduzione delle zone residenziali, per le motivazioni specificate;
- con riferimento ai rilievi sul dimensionamento residenziale della frazione Auricarro, si rinvia a quanto precedentemente riportato in merito nel presente provvedimento, con stralcio di previsioni;
- con riferimento ai rilievi sull'ampliamento delle zone industriali e commerciali, si rinvia a quanto precedentemente riportato in merito nel presente provvedimento, con stralcio di previsioni;
- con riferimento ai rilievi sulla legittimità dell'esame delle osservazioni dei cittadini come

operato da parte del Consiglio Comunale, si evidenzia che. ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001. il predetto esame delle osservazioni compete unicamente al Consiglio Comunale; si osserva altresì che il sindacato di legittimità sulle delibere consiliari spetta al giudice amministrativo;

- con riferimento ai rilievi in ordine alla lamentata difformità del PUG rispetto agli indirizzi del DPP. gli stessi si ritengono in ogni caso di fatto superati alla luce dei successivi provvedimenti assunti dai competenti organi comunale (Commissario Straordinario e Consiglio Comunale), con i quali è stato adottato il PUG predisposto dai progettisti;
- con riferimento alla lamentata disparità di trattamento nell'esame delle osservazioni dei cittadini da parte del Consiglio Comunale, vale quanto già innanzi riferito, circa la competenza esclusiva del Consiglio Stesso;
- con riferimento ai rilievi sulla riduzione della zona di rispetto cimiteriale, si rinvia a quanto precedentemente riportato in merito nel presente provvedimento.

3. Esposti di Meliota Liborio

Con riferimento all'esposto del 19/02/08. afferente alla presunta irregolare integrazione del DPP adottato (circostanza, si precisa, non risultante dagli atti trasmessi dal Comune), per quanto di specifica competenza dell'Assessorato referente si ritengono i rilievi avanzati in ogni caso di fatto superati alla luce dei successivi provvedimenti assunti dai competenti organi comunale (Commissario Straordinario e Consiglio Comunale), con i quali è stato adottato il PUG predisposto dai progettisti.

Con riferimento alle denunce rimesse con esposto del 28/02/08, si ritiene:

- la 1ª (standard), ininfluenza alla luce della verifica complessiva degli standard operata dal PUG;
- la 2ª (zone a criticità geo-idro-morfologica), di fatto superata in particolare dalle prescrizioni di cui ai punti C4 e D del presente provvedimento;
- per la 3ª (condotte idriche) e per la 4 (distri-

butori di carburanti) valgono le rispettive specifiche disposizioni di legge vigenti in materia;

- per la 5^a (assenza di viabilità di collegamento dei tre abitati del Comune), trattasi di scelte di impostazione del PUG di competenza dell'Amministrazione Comunale; per la 6a (presunta illegittimità della delibera di adozione: presunta irregolare integrazione del DPP) vale quanto già precedentemente riferito in merito;
- per la 7^a (presunto sovradimensionamento del PUG). vale quanto già precedentemente riferito in merito:

L"8" è meramente reiterativa di precedenti rilievi (presunta irregolare integrazione del DPP).

Con riferimento alla nota datata 10/03/08, afferente i distributori di carburanti, vale quanto già precedentemente riferito in merito.

Con riferimento alla nota, non datata, pervenuta il 12/03/08. afferente ai criteri di dimensionamento del P.U.G. vale quanto già precedentemente riferito in merito.

4. Segnalazione di Onorati Michelin

Evidenzia un presunto errore di riporto del confine comunale nelle cartografie del P.U.G. con riferimento alle aree di proprietà (C.T. fg.13 p.lla 69 e N.C.E.U. fg.13 p.lla 41). incluse in comparto di zona DI/B: restano demandati all'Amm.ne Com.le. cui compete, gli accertamenti in ordine al presunto errore cartografico segnalato.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001 la compatibilità del PUG del Comune di Palo del Colle rispetto al PUTT/P approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 ed al PAI approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delibera di C1. n.39 del 30/11/05. nonché rispetto alle disposizioni dell'art. 9 della stessa L.r. n. 20/2001.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire conferenza di servizi, ai sensi

dell'art. 11 - comma 9° e segg.- della L.r. n. 20/2001. ai fini del conseguimento del controllo positivo.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL 'ART. 4 - COMMA 4° - LETTERA "D" DELLA L.R. N. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio:
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa e dal Dirigente del Settore:
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione del l'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate:
- DI NON ATTESTARE conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.r. n. 20/2001. per le motivazioni di cui alla medesima relazione nelle premesse (qui intese in toto riportate e condivise), la compatibilità del PUG del Comune di Palo del Colle rispetto al PUTT/P approvato con delibera di G.R.

n. 1748 del 15/12/2000 ed al PAI approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delibera di C.I. n. 39 del 30/11/05, nonché rispetto alle disposizioni dell'art. 9 della stessa L.r. n. 20/2001 :

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Palo del Colle (BA). per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1169

Sternatia (Le) – Leggi regionali n. 56/80 e n. 20/2001. Nomina Commissario ad acta per la definizione del processo di formazione del Piano Urbanistico Generale.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Con delibera della Giunta Regionale n.717 del 06/05/08 è stata attestata, ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8- della L.r. n.20/2001. la non compatibilità del Piano Urbanistico Generale del Comune di Sternatia. adottato con delibera del commissario ad acta pro-tempore n.1 del 06/07/06.

A seguito di comunicazione del predetto provvedimento regionale, il Sindaco del Comune di

Sternatia ha indetto la conferenza di servizi ex art.11 -comma 9- della L.r. n.20/2001, giuste convocazioni prot. 2607 del 06/06/08 e prot. 2704 del 12/06/08 e comunicazione del 16/06/08.

La citata conferenza, tenutasi in data 01/07/08. ha determinato quanto di seguito integralmente si riporta, giusto verbale sottoscritto dai presenti:

L'anno 2008, addì 1 del mese di luglio, alle ore 11.30, presso l'Ufficio dell'assessore regionale Prof.ssa Angela Barbanente si è riunita la Conferenza dei servizi convocata ex art. Il comma 9 legge n. 20 del 27 luglio 2001.

Sono presenti:

- Prof.ssa Angela Barbanente - Assessore Regionale
- Avv. Giovanni Pellegrino - Presidente della Provincia di Lecce ;
- Avv. Massimo Manera - Vice Sindaco ed Assessore all'Urbanistica del Comune di Sternatia delegato dal Sindaco.

E'presente comunque il Sindaco di Sternatia Avv. Patrizia Villani.

Sono presenti a supporto tecnico per la Regione Puglia l'Ing. Nicola Giordano, per la Provincia di Lecce l'Ing. Fernando Moschettini, per il Comune il RUP Arch. Giorgio Pellegrino ed uno dei progettisti del PUG Ing. Vincenzo Parlangei.

Svolge le funzioni di segretario L'Arch. Giorgio Pellegrino.

La seduta odierna della Conferenza di servizi è stata convocata dall'Amministrazione comunale di Sternatia con Note prot. n. 2607 del 6 giugno 2008, n. 2704 del 12 giugno 2008 e con nota email del RUP Arch. Pellegrino del 16/06/2008.

Constatata la presenza di tutti i componenti, si dichiara valida la seduta.

L'Assessore Barbanente comunica che l'odierna Conferenza di servizi fa seguito alle risultanze

della Delibera n. 717 del 6 maggio 2008 con la quale la Giunta regionale ha attestato la non compatibilità del PUG ai sensi della Legge Regionale n.20/2001 art. 11, commi 7,8; conseguentemente è stata convocata tale Conferenza di servizi al fine di verificare le modifiche da apportare al PUG del Comune di Sternatia onde conseguire la predetta attestazione di compatibilità.

In relazione a quanto innanzi, l'Avv. Massimo Manera, delegato dal Sindaco del Comune di Sternatia, preliminarmente rappresenta che in sede di adozione del Piano con Delibera C.C. n. 7 dell' 11/07/05 fu dichiarata la incompatibilità di n. 9 componenti del C.C. su tredici assegnati e pertanto fu segnalata la necessità che all'adozione del PUG procedesse Commissario ad acta, come in effetti è in seguito avvenuto; pertanto, pur essendo l'A.C. orientata nel senso di raggiungere il risultato di garantire la compatibilità del PUG con la sovra-ordinata pianificazione regionale e provinciale attesi i rilievi critici formulati dalla G.R. nella Delibera 717 del 6 maggio 2008, ravvisa l'opportunità che anche per l'attuale fase procedimentale la G.R. provveda alla nomina del Commissario ad acta.

L'Assessore Barbanente e gli altri componenti la Conferenza di servizi condividono la segnalata opportunità e pertanto, all'unanimità decidono di aggiornare a data da destinarsi i lavori della Conferenza, in attesa che la Giunta regionale provveda nel senso innanzi indicato, dando atto che il termine di cui all'art. 11 comma 10 deve ritenersi interrotto in attesa che la Conferenza possa ricostituirsi in legittima composizione.

La seduta termina alle ore 13:00.

Stante quanto innanzi, rilevate le dichiarazioni di incompatibilità del Sindaco e del Vice Sindaco attualmente in carica, rese giusta delibera di C.C. n.7 dell'11/07/05, ed attesa la necessità della conclusione del procedimento di approvazione del PUG, ex art.11 della L.r. n.20/2001, si propone alla Giunta di nominare il commissario ad acta per la definizione del processo di formazione del

predetto PUG (partecipazione alla conferenza di servizi, ex commi 9 e 10, ed approvazione definitiva, ex comma 12 dell'art. 11 richiamato) e ciò ai sensi in particolare dell'art.55 della L.r. 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co.2° della L.r. n. 20/2001."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° - LETTERA "d) " DELLA L.R. N. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/2001:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.r. 31/05/1980 n. 56, e sulla scorta delle risultan-

ze della conferenza di servizi del 01/07/08, quale "Commissario ad acta" per la definizione del processo di formazione del P.U.G. di cui sopra (partecipazione alla conferenza di servizi, ex commi 9 e 10, ed approvazione definitiva, ex comma 12 dell'art.11 richiamato) il "Commissario ad acta" espletterà le proprie funzioni nel termine di 120 giorni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;

ING. FONTE FRANCESCO RODOLFO

il Comune di Sternatia corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Sternatia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2008, n. 1172

Affidamento incarico al Dirigente del Settore Affari Generali per l'aggiudicazione definitiva della gara espletata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, del Decreto legislativo n. 163/2006 avente ad oggetto il "Servizio di prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestali", nomina del R.U.P. e affidamento incarico al Dirigente del Settore Foreste per tutti gli atti successivi.

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, Enzo Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Demanio Forestale ad interim, confermata dal Dirigente del Settore Foreste ad interim, riferisce quanto segue:

Con Delibera CIPE n. 3 del 22/03/2006 "Ripartizione delle Risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento Legge 208/98, periodo 2006-2009 (Legge Finanziaria 2006), sono state assegnate alla Regione Puglia per il periodo 2006-2009 le risorse finanziarie per euro 400.468.320,00 al netto della quota premiale pari al 10% da attribuirsi secondo i criteri indicati nella stessa Delibera CIPE.

Con Deliberazione n. 1543 del 13.10.2006 la Giunta Regionale ha individuato i settori d'intervento e ripartito le risorse disponibili assegnando alla Difesa del Suolo risorse per euro 51.000.000,00 e disposto, sulla base di quanto previsto nell'Atto Integrativo dell'APQ Difesa del Suolo alle lettere b) e c) dal Settore Protezione Civile e alla lettera d) dalla A.d.B. Puglia, la selezione degli interventi.

Con Deliberazione n. 1611 del 23.10.2006 la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di attuazione per l'intervento di cui alla lett. a) della Deliberazione n. 1543 del 13.10.2006 ed ha avviato le procedure di gara per l'affidamento del "Servizio di prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestali" nel territorio regionale per la quota parte di sua

competenza, pari ad euro 27.000.000,00 e per euro 9.000.000,00 con fondi autonomi del Bilancio Regionale., con scadenza dei termini di presentazione dell'offerta al 27/08/2007.

Con nota 20/2846/C il Settore Affari Generali ha comunicato al Settore Foreste in data 13/09/07 che la gara per l'affidamento del "Servizio di prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestali", era andata deserta.

Con successiva D.G.R. n. 1809 del 31/10/2007 si attribuiva nuovo incarico al Dirigente del Settore Affari Generali per esperire entro il 31 dicembre 2007, ricorrendo le condizioni, la procedura di cui all'art. 57, comma 2° lettera c) del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006, sempre nel rispetto dei presupposti indicati dalla norma. Alla data del 21/12/2007, termine ultimo per presentare le offerte, si prendeva atto che anche la seconda gara per l'affidamento del servizio era andata deserta.

Con l'Atto Integrativo all'APQ Difesa del Suolo, sottoscritto il 13/11/07, sono stati individuati n. 14 interventi, riportati nella Relazione Tecnica e nelle Schede di intervento, parte integrante e sostanziale dello stesso Atto, per un costo totale di euro 51.000.000,00.

Con Deliberazione n. 2018 del 27/11/2007, pubblicata sul BURP n. 6 del 11/01/08, la Giunta Regionale ha approvato il piano finanziario della spesa pubblica di euro 51.000.000,00; disposto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 11/2007 le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e l'iscrizione in Bilancio delle relative somme; ha approvato lo schema di "Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione ed i Soggetti attuatori degli interventi per l'utilizzo dei fondi; ha autorizzato il Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo, responsabile dell'APQ Difesa del Suolo ad attivare le procedure di attuazione dell'Accordo; ha affidato al Settore Foreste la realizzazione dell'intervento di cui alla lettera a) della D.G.R. n. 1543/06 e ha autorizzato il Dirigente dello stesso

ad assumere l'impegno di spesa ed i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento a valere sulla U.P.B. 10.3.5 "Intese Istituzionali di Programma", per la quota parte di sua competenza, pari ad euro 27.000.000,00 di cui alla delibera CIPE n. 3/2006 e per euro 9.000.000,00 con fondi autonomi del Bilancio Regionale.

Con Deliberazione n. 367 del 18/03/2008 la Giunta Regionale ha approvato gli atti tecnici di una nuova gara onde evitare di perdere il finanziamento di cui alla delibera CIPE n. 3/2006, subordinato all'individuazione del soggetto attuatore, ed ha incaricato il Dirigente del Settore Affari Generali ad espletare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2°, lett. c) del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 per l'affidamento del "Servizio di prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestali" per l'importo complessivo di euro 36.000.000,00, di cui euro 28.750.000,00 per Servizi e lavori a base d'asta ed euro 7.250.000,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione del Settore Affari Generali n. 84 del 5/05/2008 e successiva n. 88 del 9/05/2008 è stata incaricata, ai sensi della normativa vigente, la Commissione Giudicatrice per la procedura negoziata per l'affidamento del "Servizio di prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestali".

La Commissione giudicatrice della gara, a chiusura dei lavori, ha trasmesso al Settore Affari Generali in data 9/06/2008 la documentazione di gara e i relativi verbali, comunicando contestualmente di aver aggiudicato provvisoriamente l'appalto de quo alla S.M.A. S.p.a. con sede legale in Firenze che ha offerto il prezzo globale di euro 28.744.296,70.

Alla luce di quanto premesso l'importo complessivo dell'appalto, pari ad euro 36.000.000,00, al netto del ribasso offerto di euro 5.703,30 sui servizi e lavori (dato da: euro 28.750.000,00 - euro 28.744.296,70), ha variato il quadro economico originario così come segue: A) per servizi e lavori: euro 28.744.296,70; B)

somme a disposizione dell'Amministrazione: euro 7.250.000,00 (compresa IVA) + euro 5.703,30 per imprevisti.

Ciò premesso, considerato che sono state espletate e concluse tutte le procedure di gara, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi anche della L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, a cui sarà affidata la responsabilità unica di tutte le fasi del procedimento contrattuale e della sua esecuzione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa di Euro 36.000.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del Cap. 1146034, residui di stanziamento 2007 (U.P.B. 10.3.5) per euro 27.000.000,00 e per euro 9.000.000,00, quale quota di cofinanziamento regionale, da iscriversi su apposito capitolo di nuova istituzione per le relative quote annuali in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2009 e seguenti, per la durata del contratto.

La spesa per l'anno in corso è quantificata in Euro 9.360.000,00 e trova copertura sul capitolo 1146034 residui di stanziamento 2007 (U.P.B. 10.3.5).

All'assunzione del relativo impegno e alla liquidazione della spesa per l'esercizio 2008 dovrà provvedere il Dirigente del Settore Foreste con atto dirigenziale da adottare entro il termine del corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n.7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Demanio Forestale ad interim e confermata dal Dirigente del Settore Foreste ad interim;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ritenere quanto riportato in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
- di nominare il R.U.P. ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. n. 241/90 e ss. mm.ii., nella persona di "ING. NUNZIR SCHIRALDI";
- di incaricare il Dirigente del Settore Affari Generali per l'aggiudicazione definitiva della gara espletata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2°, lettera c) del D. Lgs. N. 163 del 12/04/2006 avente ad oggetto il "Servizio di prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestali";
- di incaricare il Dirigente del Settore Foreste per tutti gli atti successivi inerenti la gara e tutti gli atti riguardanti l'impegno di spesa ed i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Foreste all'assunzione dell'impegno della somma di Euro 9.360.000,00 sul cap. Cap. 1146034, residui di stanziamento 2007 (U.P.B. 10.3.5), quantificata sulla base del N.Q.E., entro e non oltre il corrente esercizio finanziario e a provvedere, con successivo atto, alla liquidazione delle somme che matureranno in favore della Società aggiudicataria;

- di incaricare il Dirigente del Settore Foreste di preventivare le quote annuali da iscrivere su apposito capitolo di nuova istituzione in sede di predisposizione del bilancio di previsione pluriennale 2009 e seguenti, per la durata del contratto;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del BURP per la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 6, lettera e), legge regionale n. 13/94;
- di incaricare il Dirigente del Settore Foreste di notificare il presente provvedimento al Dirigente del Settore Affari Generali;
- di prendere atto che il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2008, n. 1223

Comune di Fasano (Br) – Piano di Lottizzazione Comparto n. 1 – Zona C3 in località Savelletri – Delibera C.C. n. 119 del 05/10/2006. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o ;

al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e cul-

turale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Piano di Lottizzazione Comparto n° 1 - Zona Residenziale di espansione C3 del vigente P.R.G. in località Savelletri di Fasano (BR) Soggetto proponente : Building Sud S.r.l.

Con nota prot. n° 44692 del 01/12/2006 il Comune di Fasano ha trasmesso al Settore Urbanistico Regionale la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione comparto n°1 in zona C3 di P.R.G. in località Savelletri di Fasano, adottato con delibera di C.C. n° 119 del 5/10/2006. La predetta documentazione è stata inoltrata per l'acquisizione del necessario parere del CUR ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/1980, sussistendo - sull'area oggetto di intervento - il vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939.

Il Comitato Urbanistico Regionale ha espresso, relativamente all'intervento di cui trattasi, parere favorevole con atto n° 11 del 29/3/2007.

La documentazione scritto-grafica trasmessa, acquisita al Settore Urbanistico Regionale con prot. n° 10873 del 29/12/2006 e al Comitato Urbanistico Regionale con prot. n° 1388 del 29/12/2006, risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 - Individuazione comparto su stralcio catastale, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio variante PRG;
- TAV. 1/A - Individuazione superficie residenziale su stralcio catastale, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio variante P.R.G.;
- TAV. 2 - Individuazione lottizzazione su stralcio catastale, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio catastale (standards);
- TAV. 2/A - Individuazione rilievo effettuato su stralcio catastale, stralcio aerofotogrammetrico;
- TAV. 2/B - Stralcio aerofotogrammetrico con rilievo altimetrico ; foto aerea con indicazioni delle alberature;

- TAV. 3 - Zonizzazione e dati di progetto; Planimetria di progetto;
- TAV. 4 - Planimetria generale con distanze; opere di urbanizzazione;
- TAV. 5 - Profili e sezioni;
- TAV. 5/A - Pianta e sezione tipologia A;
- TAV. 5/B - Pianta e sezione tipologia B;
- TAV. 6 - Rilievo fotografico;
- TAV. 7 - Relazione tecnica illustrativa;
- TAV. 7/A - Relazione tecnica PUTT/P;
- TAV. 8 - Norme tecniche di attuazione;
- TAV. 9 - Schema di convenzione;

Con nota prot. 7978/8305-06 il Settore Urbanistico Regionale - Ufficio Paesaggio - richiedeva al Comune di Fasano chiarimenti in merito all'intervento in progetto in quanto, a seguito dell'istruttoria preliminare effettuata, veniva riscontrato che parte del P.d.L. di cui trattasi ricadeva all'interno dell'area annessa dell'Ambito Territoriale Distinto "Coste ed aree litoranee", dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.2. dell'art. 3.05 e le prescrizioni di base di cui al comma 4.2 punto 3.07 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con nota prot. 35940 del 16/10/2007 e successivamente con nota prot. 9319 del 4/3/2008, il Comune di Fasano ha trasmesso al Settore Urbanistico regionale ulteriore documentazione cartografica, evidenziando, sulla base dell'esatta Individuazione della linea demaniale, che solo una parte della lottizzazione di cui trattasi ricade effettivamente all'interno dell'area annessa all'area litoranea.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di n° 15 lotti edificabili sui quali è prevista la realizzazione di alloggi di tipo unifamiliare, ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 109 ptc. n° 735, 926, 927, 928, 929, 930, 931.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico -edilizi più significativi:

Sup. territoriale della maglia	mq.	11.718
Superficie zonizzata C3	mq	10.607
Viabilità di P.R.G.	mq.	1.111
Volume edificabile	mc	3.544,94
Volume di P.d.L.	mc	3.411,66
I.f.t.	mc/mq.	0,291
Aree a standards (parcheggio e verde)	mq.	614,10
Rc max		0,13 < 0,40

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione « C » le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione «C» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti »

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «C» prevedono la « salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione dell'assetto attuale ,se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «C»,quale

quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....».
- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale,la sua ricostituzione ,le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»
- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa »va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali(art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi ,sia la loro appropriata fruizione /utilizzo .sia la sal-

vanguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 ,va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e ,di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

- Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:
- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento, stante la tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, ricade infatti parzialmente all'interno dell'area annessa all' "Area litoranea" ovvero è compresa entro i 200 mt. dal perimetro interno del demanio marino, dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.2. dell'art. 3.05 e le prescrizioni di base di cui al comma 4.2 punto 3.07 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica : L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa : L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento

interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta sottoposto al vincolo ex L. 1497/39, mentre non risulta interessato da altri ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P.: decreti Galasso, usi civici e vincolo idrogeologico.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi risulta alquanto antropizzato, in quanto posizionato a ridosso del centro abitato di Savelletri su un suolo incolto privo di alberature e di vegetazione di pregio.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa risulta parzialmente interessare l'area annessa ad un ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare si specifica che l'intervento in progetto, per quanto attiene alle volumetrie ed alle sistemazioni esterne previste, risulta non interferire direttamente con l'area litoranea di cui all'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'area oggetto d'intervento, stante la cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, risulta parzialmente inclusa all'interno dell'area annessa all'area litoranea, per la quale si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.2. dell'art. 3.05 e le prescrizioni di base di cui al comma 4.2 punto 3.07 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento alla nota prot. 9319 del

4/3/2008, con la quale il Comune di Fasano ha trasmesso la cartografia relativa all'esatta individuazione - sulla base della dividente demaniale riportata nel Sistema Informativo Demanio Marittimo - dell'area litoranea e relativa area annessa, si rappresenta che parte del P.d.L. di cui trattasi ricade all'interno dell'area annessa all'area litoranea; ciò con particolare riferimento ai lotti n.8 ed n.11 ed al lotto n.7 (in maniera marginale)

Pertanto, con riferimento all'area annessa all'area litoranea, ovvero alla fascia di profondità costante di mt. 200 dal perimetro della zona litoranea verso l'entro terra, si rileva un'interferenza significativa tra la soluzione progettuale presentata e i regimi di tutela e le prescrizioni di base relative all'emergenza geo-morfologica di cui trattasi, ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.P. proposto al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa all'area Litoranea dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto, ed in particolare dei volumi relativi al lotto n° 8 e al lotto n° 11, oltre la fascia profonda di mt. 100 dal limite interno della zona litoranea interessando i contigui lotti 7 e 10 ed utilizzando la soluzione tipologica "B" di progetto.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate, che attengono al necessario riposizionamento delle volumetrie in progetto relativamente ai lotti n° 7 e n° 11 all'esterno della fascia di 100 mt. dal limite interno dell'area Litoranea, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera

significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, fermo restando la sua necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulterà idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei complessivi valori paesistici del sito, ovvero ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

In particolare, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere al controllo del recepimento delle seguenti prescrizioni da parte della soluzione progettuale presentata, finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

In sede di progettazione esecutiva, le volumetrie di progetto relative ai lotti n° 8 e n° 11, siano posizionate oltre la fascia profonda di mt. 100 dal perimetro interno dell'area litoranea interessando i contigui lotti 7 e 10 ed utilizzando la soluzione tipologica "B" di progetto; - Le alberature della flora locale (alberature di ulivo), siano totalmente preservate o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In ogni caso le aree libere all'interno del lotto siano sistemate a verde.

In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo;

Si prescrive l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le recinzioni siano realizzate con muratura piena in pietra locale con h max pari ad un metro e sovrastante ringhiera metallica a maglie larghe. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente

nonché la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale .

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE alla ditta Building Sud Srl., relativamente al Piano di Lottizzazione del Comparto 1 in Zona C3 ricadente nel territorio del Comune di FASANO in località Savelletri, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di

dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2008, n. 1224

Comune di Ginosa (Ta) – Piano di Lottizzazione a Marina di Ginosa. Delibera C.C. n. 3 del 21/03/2005. Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta Egitto Giuseppe ed altri.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata,

quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Ginosa (TA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di Ginosa (TA)

Piano di Lottizzazione a Marina di Ginosa comparto di espansione Ir6 Soggetto proponente: Egitto Giuseppe ed altri

Con note prot. n° 24401 del 27/08/2007 e n. 29911 del 13/11/07, il Comune di GINOSA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione di cui all'oggetto. La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n° 7096 dell'11/9/2007 del S.U.R. e al prot. n° 1430 del 10/10/2007 del C.U.R.

- Relazione tecnica;
- Norme tecniche di attuazione;
- Schema convenzione urbanistica;
- Relazione geologica;
- Documentazione fotografica;
- Planimetria catastale -stralcio variante al PDF-stralcio aereofotogrammetrico;
- Piano quotato;
- Verifica standards con dimostrazione lotti;
- Planovolumetrico;
- Schemi degli impianti ;
- Viabilità di PdL ;
- Schema della sezione stradale;
- Schema tipologie edilizie;
- Profilo delle sezioni degli edifici;
- viabilità di piano comparto Ir6 ,
- relazione finanziaria
- Stralcio PRG e stralcio catastale
- Verifica PUTT/P;
- Relazione compatibilità PUTT/P;
- NTA del PUTT/P ;
- Scheda di controllo paesistico;
- Relazione fotografica ;
- Nuovo frazionamento con la ripartizione dei lotti di previsione della lottizzazione;
- Copia Delibera C.C. n°3 del 21/03/2005 di adozione del Piano in oggetto

Con nota prot. 8101/2 del 12/10/2007 il Settore Urbanistico Regionale ha chiesto al Sindaco del Comune di Ginosa documentazione integrativa in ordine al rilascio del parere di cui all'oggetto.

L'Amministrazione comunale di Ginosa, con nota prot. n°29911 del 18/10/2007 acquisita al

prot. ? 9366 del 26/11/2007 del Settore Urbanistico Regionale, ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:

- Scheda di controllo urbanistico;
- Parere UTC ;
- Parere CEC ;
- Attestazione di pubblicazioni e loro esito ; Parere Ufficio Genio Civile ;
- Dichiarazione del tecnico progettista relativa alle previsioni PAI

Il Comitato Urbanistico Regionale ha espresso il proprio Parere con atto n° 11 del 13/03/2008.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali in zona tipizzata "Ir6 " dal vigente strumento urbanistico., ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 140 e 141 ptc. 390-111-2596-440-2597.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Superficie totale mq.25862,00
- Superficie viabilità pubblica mq 3989,82
- Standards urbanistici mq 3522,81
- Superficie lotti fondiari mq. 18349,37
- Superficie coperta mq 2586,84
- Volumetria mc. 14723,69
- abitanti complessivi 194

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «C» di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione « D » individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo,sussista la presenza di vincoli (diffu-

si) che ne individui una significatività »

Stante la classificazione « D » le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di GINOSA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile « D » prevedono la « valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo « D », quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema « assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree... ».

Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e culturale» le direttive di tutela prescrivono « la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione

nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo. »

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa » va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica : L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore

scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa : L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici pre-vigenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia di Ginosa Marina, all'interno di una zona già urbanizzata di cui va a costituire completamente.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza delle predette maglie edificate in prossimità dell'area oggetto di intervento.

Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle

opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti ; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente , sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto

di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, in integrazione alle prescrizioni contenute nel Parere n° 11/2008 del C.U.R., le ulteriori seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riperti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto

d'intervento.

Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc..) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta

dell'Assessore;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE alla Ditta Egitto Giuseppe e altri, relativamente al Piano di Lottizzazione del Comparto di espansione Ir6 dello strumento urbanistico generale di Ginosa, adottato con Deliberazione Consiliare n° 3 del 21/03/2005, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti..
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2008, n. 1225

Spinazzola (Ba) – Variante al PRG per modifiche alle N.T.A. delle zone B di completamento B1-B2-B3. Artt. 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Spinazzola, munito di P.R.G.

vigente adeguato alla l.r.n.56/80, con delibera di C.C. n.50 del 30.12.2004 ha adottato la variante normativa alle zone "B" di completamento (B1-B2-B3) di P.R.G., ai sensi dell'art. 16 della richiamata l.r. n. 56/80, per modificare gli artt. nn. 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 delle suddette N.T.A. .

La Variante in questione risulta regolarmente pubblicata ai sensi dell'art.16 della l.r.n.56/80 ed avverso la stessa non sono state prodotte, nei termini, osservazioni, giusta deliberazione di C.C. n.15 del 7/6/2005 di presa d'atto dell'assenza di osservazioni e/o opposizioni.

La Variante proposta consiste nella riformulazione dei suddetti articoli 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 delle N.T.A. finalizzati alla formazione della disciplina per gli interventi nell'ambito delle zone B di completamento (B1-B2-B3).

Le N.T.A. vigenti, relativamente ai suddetti articoli 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 oggetto di modifica, recitano testualmente:

ART. 5.7 - ZONE DI COMPLETAMENTO "B1";"B2";"B3". CARATTERI GENERALI.

Negli interventi edilizi da effettuare in queste zone residenziali e di completamento il P.R.G.C. si esegue mediante "intervento edilizio diretto", oppure mediante "intervento urbanistico esecutivo".

A) L'Intervento Edilizio Diretto è subordinato al rilascio della Concessione o della Autorizzazione Edilizia.

L'intervento edilizio diretto riguarda la edificazione su singoli lotti liberi, ovvero la attuazione di opere edilizie su edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G.C..

Nelle zone residenziali di completamento l'intervento edilizio diretto può assumere anche le seguenti tipologie:

- 1 interventi di manutenzione ordinaria;
- 2 interventi di manutenzione straordinaria;
- 3 interventi di restauro edilizio;
- 4 interventi di risanamento conservativo;

nonché, ad eccezione degli edifici vincolati o di valore storico, le seguenti tipologie:

- 5 interventi di ristrutturazione edilizia;
- 6 interventi di completamento edilizio;
- 7 interventi di sostituzione edilizia;
- 8 edificazione delle aree libere residue;

il tutto in conformità delle prescrizioni delle presenti Norme e del Regolamento Edilizio del P. R.G.C..

B) L'Intervento Urbanistico Esecutivo nelle zone di completamento si può attuare nei seguenti casi: 1)- quando le maglie dello strumento urbanistico generale sono caratterizzate da aree libere in misura superiore ad un terzo rispetto a quella totale.

Non è possibile l'intervento urbanistico esecutivo quando le superfici libere delle maglie quantificano una superficie complessiva inferiore a mq. 600. 2)- quando si tratta di interventi di adeguamento o di ristrutturazione urbanistica (lettera "e")

Art.31 della Legge Statale 5/7/1978 n°457); in conformità degli Art. 18 e 28 della Legge Regione Puglia 31/5/1980 256. Nelle zone "fi" è consentito l'istituto del "Comparto" così come defluito dall'Art. 15 della Legge Regionale n 6 del 1979 e successive modificazioni, che risulta esplicitate nelle presenti Norme al punto 2.4.4.

N. B. L'Intervento Urbanistico Esecutivo è escluso e quindi non può essere applicato alle maglie che contengono edifici vincolati.

ART. 5.8 - ZONA DI COMPLETAMENTO AMBIENTALE. "B1".

Nella zona di completamento "B1" è consentito l'intervento edilizio diretto, oppure l'intervento

urbanistico esecutivo, così come definiti nel precedente ART. 5.7.

Nelle zone di completamento "B1" sono consentite le seguenti destinazioni:

- Destinazioni specifiche: abitazioni;
- Destinazioni consentite: negozi, botteghe,

alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori di artigiani in locali a se stanti purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona; Destinazioni escluse: edifici industriali o per il ricovero e l'allevamento degli animali. Negli interventi edilizi devono essere rispettati i seguenti indici e parametri:

- Indice di fabbricabilità fondiaria = Iff- 5 mc./mq.
- Rapporto di copertura = Rc=70%
- Altezza massima dei fabbricati = Hmax = pari alla somma della larghezza stradale e dell'arretramento, con un massimo assoluto di m. 13.50.
- Distanza dai confini= Dc = pari ad H/2, con un minimo di m. 5.00, oppure nulla.
- Distanza tra i fabbricati = Df =H1/2 + H2/2, con H1 e H2 altezze dei due fabbricati e comunque con una distanza minima di m. 10,00, oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza. Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata. E' consentita l'edificazione a confine, salvi i diritti dei terzi. Sono ammessi cortili e chiostrine.

I volumi devono essere contenuti nell'inclinata stradale, rispetto al fronte strada, in conformità del rapporto:

- L/H =1/1,5 dove L è la larghezza della strada ed H è l'altezza del fabbricato. Parcheggio = P= 1 mq- ogni 10 mc. di costruzione.

Nelle zone di Completamento Ambientale i vani ubicati al piano terra non possono essere fruiti come abitazioni. Pertanto nelle operazioni di sostituzione edilizia i locali del piano terra devono avere altra destinazione, sancita da "atto d'obbligo relativo", che consente di escludere tali volumi dal calcolo delle cubature residenziali.

Le superfici dell'edilizia esistente posizionate ai piani terra ed attualmente adoperate come abitazioni devono, gradatamente, mutare la destinazione d'uso.

ART. 5.9 - ZONA DI COMPLETAMENTO "B2" CON LIMITAZIONI VOLUMETRICHE ED OBBLIGO DI INDAGINI GEOTECNICHE.

Su queste superfici è consentito l'intervento edilizio diretto, oppure l'intervento urbanistico esecutivo, così come definito nel precedente ART. 5.7.

Le operazioni inerenti alla costruzione di nuovi edifici, ovvero quelle che vanno ad interessare cospicue parti degli edifici esistenti, devono essere precedute da dettagliate indagini geotecniche idonee sia a configurare compiutamente la natura del suolo, sia a compilare la "Relazione morfologica geotecnica", come previsto dal DM. 11/3/1988 N°47.

Nelle zone di completamento "B2" sono consentite le seguenti destinazioni: Destinazioni specifiche: abitazioni;

Destinazioni consentite: negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori di artigiani in locali a se stanti purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona; Destinazioni escluse: edifici industriali o per il ricovero e l'allevamento degli animali. Su tali superfici gli interventi edilizi devono rispettare i seguenti indici e parametri:

- Indice di fabbricabilità fondiaria = $I_{ff} = 4 \text{ mc, mq.}$
- Rapporto di copertura = $R_c = 70\%$
- Altezza massima dei fabbricati = $H_{\text{max}} =$ pari alla somma della larghezza stradale e dell'arretramento, con un massimo assoluto di m. 10,50.
- Distanza dai confini = $D_c = H/2$ con un mini-

mo di m.5,00, oppure nulla.

- Distanza tra i fabbricati = $D_f = H_1/2 + H_2/2$, con un minimo di m.10,00, oppure nulla in caso di costruzione in aderenza.

Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata. È consentita l'edificazione sul confine, salvi i diritti dei terzi. Sono ammessi cortili e chiostrine. Parcheggi = $P = 1 \text{ mq. ogni } 10 \text{ mc.}$

Nelle zone di Completamento Ambientale i vani ubicati al piano terra non possono essere fruiti come abitazioni. Pertanto nelle operazioni di sostituzione edilizia i locali del piano terra devono avere altra destinazione, sancita da "atto d'obbligo relativo", che consente di escludere tali volumi dal calcolo delle cubature residenziali.

Le superfici dell'edilizia esistente posizionate ai piani terra ed attualmente adoperate come abitazioni devono, gradatamente, mutare la destinazione d'uso.

ART. 5.10 - ZONA DI COMPLETAMENTO "B3" CON LIMITAZIONI VOLUMETRICHE E CON OBBLIGO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER DISSESTI GEOMORFOLOGICI.

Su queste superfici è consentito l'intervento edilizio diretto, oppure l'intervento urbanistico esecutivo, così come definiti nel precedente ART. 5.7.

Le operazioni inerenti alla costruzione di nuovi edifici, ovvero quelle che vanno ad interessare cospicue parti degli edifici esistenti, devono essere precedute da dettagliate indagini geotecniche idonee sia a configurare compiutamente la natura del suolo, sia a compilare la "Relazione morfologica geotecnica", come previsto dal DM. 11/3/1988 N°47.

Nelle zone di completamento "B3" sono consentite le seguenti destinazioni: Destinazioni specifiche: abitazioni;

Destinazioni consentite: negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori di artigiani in locali a se stinti purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona; Destinazioni escluse: edifici industriali o per il ricovero e l'allevamento degli animali.

Su tali superfici si devono rispettare i seguenti indici e parametri: Indice di fabbricabilità fondiaria = $I_{ff} = 3 \text{ mc./mq.}$

- Altezza massima dei fabbricati = $H_{max} =$ pari alla somma della larghezza stradale e del
- l'arretramento, con un massimo assoluto di m.8.00.
- Rapporto di copertura = $R_c = 60\%$
- Distanza dai confini = $D_c = H/2$, minimo m. 5,00.
- Distanza tra i fabbricati = $D_f =$ minimo m.10,00, oppure nulla in caso di costruzione in aderenza.
- Sono ammessi cortili e chiostrine.
- Parcheggi = $P =$ lmq. ogni 10 mc.

Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata. Nelle zone di Completamento Ambientale i vani ubicati al piano terra non possono essere fruiti come abitazioni. Pertanto nelle operazioni di sostituzione edilizia i locali del piano terra devono avere altra destinazione, sancita da "atto d'obbligo relativo", che consente di escludere tali volumi dal calcolo delle cubature residenziali.

Le superfici dell'edilizia esistente posizionate ai piani terra ed attualmente adoperate come abitazioni devono, gradatamente, mutare la destinazione d'uso.

Gli atti in questione sono stati oggetto di apposita istruttoria del S.U.R. che con relazione n. 4 del 13/03/2008, in considerazione che quanto

proposto non comporta modifiche al dimensionamento del Piano Regolatore vigente, ma è limitato ad aspetti procedurali, si è espresso in senso favorevole con condizioni.

Successivamente gli atti sono stati rimessi, unitamente alla citata relazione del SUR. per gli adempimenti di competenza.

Il Comitato Urbanistico Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/80 al che nell'adunanza del 27/03/2008 con relazione n. 16, condividendo in parte la relazione SUR. ha espresso parere favorevole con prescrizioni, così di seguito riportato:

"Esprime parere favorevole all'argomento ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.04 del 13/03/08, con le seguenti precisazioni e rettifiche:

Art 5.7- Zone di completamento B1, B2, B3. Caratteri generali

Si accoglie in foto la riformulazione proposta dal Comune, ritenendosi tecnicamente inopportuna la prescrizione dell'obbligo di piani urbanistici esecutivi nell'ambito di zone di completamento, quali quelle oggetto di studio.

Art 5.8 (zona B1), art. 5.9 (zona B2) e art 5.10 (zona B3).

Allo scopo di favorire la conservazione ed il recupero del tessuto edificato preesistente e di disincentivare gli interventi di demolizione, o l'abbandono, dei fabbricati costituiti da un solo piano fuori terra, si conferma la locuzione "a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costruzione", con la seguente limitazione, da inserire in prosecuzione della stessa locuzione: "unicamente nel caso di sopraelevazione di un piano su piano terra preesistente. "

Tutto ciò premesso, sulla base della relazione del S.U.R. n. 4 del 13.03.2008 e del parere favorevole con prescrizioni del C.U.R. espresso nella seduta del 27.03.2008, si ritiene che la

"VARIANTE AL P.R.G. per MODIFICHE alle N.T.A. delle zone B di completamento (B1-B2-B3)" dal punto di vista tecnico-urbanistico, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate nei suddetti pareri.

Di seguito si riporta il testo di detti articoli redatto sulla base dei combinati disposti delle condizioni espresse nella relazione SUR. e nel parere del C.U.R.:

ART. 5.7- ZONE DI COMPLETAMENTO "B1"; "B2 "; "B3 ". CARATTERI GENERALI.

Negli interventi edilizi da effettuare in queste zone residenziali e di completamento il P.R.G.C. si esegue mediante "intervento edilizio diretto", oppure mediante "intervento urbanistico esecutivo". -A) L'Intervento Edilizio Diretto è subordinato al rilascio della Concessione o della Autorizzazione Edilizia.

L'intervento edilizio diretto riguarda la edificazione su singoli lotti liberi, ovvero la attuazione di opere edilizie su edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G.C..

Nelle zone residenziali di completamento l'intervento edilizio diretto può assumere anche le seguenti tipologie:

- 1 interventi di manutenzione ordinaria;
- 2 interventi di manutenzione straordinaria;
- 3 interventi di restauro edilizio;
- 4 interventi di risanamento conservativo;

nonché, ad eccezione degli edifici vincolati o di valore storico, le seguenti tipologie:

- 5 interventi di ristrutturazione edilizia;
- 6 interventi di completamento edilizio;
- 7 interventi di sostituzione edilizia;
- 8 edificazione delle aree libere residue;

il tutto in conformità delle prescrizioni delle presenti Norme e del Regolamento Edilizio del P.R.G.C.

B) L'Intervento Urbanistico Esecutivo nelle zone di completamento si può attuare nei seguenti casi:

1) quando le maglie dello strumento urbanistico generale sono caratterizzate da aree libere in misura superiore ad un terzo rispetto a quella totale.

Non è possibile l'intervento urbanistico esecutivo quando le superfici libere delle maglie quantificano una superficie complessiva inferiore a mq. 600.

2) quando si tratta di interventi di adeguamento o di ristrutturazione urbanistica (lettera "e" Art.31 della Legge Statale 5/7/1978 n°457); in conformità degli Art. 18 e 28 della Legge Regione Puglia 31/5/1980 ?56.

Nelle zone "B" è consentito l'istituto del "Comparto" così come defluito dall'Art. 15 della Legge Regionale n 6 del 1979 e successive modificazioni, che risulta esplicitate nelle presenti Norme al punto 2.4.4.

N.B. L'Intervento Urbanistico Esecutivo è escluso e quindi non può essere applicato alle maglie che contengono edifici vincolati

ART. 5.8- ZONA DI COMPLETAMENTO AMBIENTALE "B1"

Nella zona residenziale di completamento ambientale "B1" oltre alle abitazioni sono consentite le seguenti destinazioni:

negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini con esclusione delle attrezzature per il commercio all'ingrosso e ai centri commerciali, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori artigianali purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona e previa idonea certificazione della ASL competente.

Nella stessa zona è tassativamente esclusa la realizzazione di edifici a carattere industriale o da destinarsi ad attività produttive, salvo quelli precisati nel comma precedente, o per il ricovero

e l'allevamento degli animali.

Negli interventi edilizi di nuova costruzione devono essere rispettati i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria: Iff5 mc/mq;
 Rapporto di copertura: Rc 70%;
 Altezza massima dei fabbricati:
 H max pari alla somma della larghezza stradale e dell'arretramento con un massimo assoluto di m. 13,50;
 Distanza dai confini:
 Dc pari ad H/2 con un minimo di mt.5 oppure nulla;
 Distanza tra i fabbricati:
 DfH1/2+H2/2, con H1 e H2 altezze dei due fabbricati

e comunque con una distanza minima di mt. 10,00, oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza. Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata. E' consentita l'edificazione a confine, salvo il diritto dei terzi. Sono ammessi cortili e chiostri.

I volumi devono essere contenuti nella inclinazione stradale, rispetto al fronte strada, in conformità del rapporto:

- $L/H = 1/1,5$ dove L è la larghezza della strada ed H è l'altezza del fabbricato.

Parcheggi= P= 1mq. ogni 10 mc. di costruzione. Al fine di agevolare il cambio di destinazione dei piani terra esistenti ed adibiti a residenza, anche di fatto su dichiarazione del richiedente, e di migliorare le condizioni edilizie ed abitative della zona è consentita, con interventi di nuova costruzione, anche previa operazione di demolizione, totale o parziale, e ricostruzione edilizia, la realizzazione di un primo piano da destinare a residenza, su piano terra o eventuale piano rialzato e con esclusione di piano sottotetto abitabile, a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costru-

zione unicamente nel caso di sopraelevazione di un piano su piano terra preesistente. Il nuovo manufatto edilizio, da eseguire nel rispetto delle norme sismiche vigenti, dovrà avere una altezza massima non superiore a mt. 7,00 rispetto al piano marciapiede.

L'altezza suddetta può essere aumentata sino ad un massimo di mt. 8,50 esclusivamente qualora ciò consenta l'uniformità con la minore altezza di eventuali fabbricati in aderenza sul fronte stradale preso a riferimento per la misurazione della altezza consentita.

Nel caso di fabbricato avente fronti su strade con livelli differenti l'altezza massima consentita va calcolata rispetto al piano marciapiede della viabilità a livello superiore.

Ogni intervento dovrà prevedere spazi a parcheggi di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione e comunque un posto macchina per ogni alloggio.

ART. 5.9 - ZONA DI COMPLETAMENTO "B2" CON LIMITAZIONI VOLUMETRICHE ED OBBLIGO DI INDAGINI GEOTECNICHE.

Le operazioni inerenti alla costruzione di nuovi edifici, ovvero quelle che vanno ad interessare cospicue parti degli edifici esistenti, devono essere precedute da dettagliate indagini geotecniche. Nella zona residenziale di completamento "B2" oltre alle abitazioni sono consentite le seguenti destinazioni:

negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini con esclusione delle attrezzature per il commercio all'ingrosso e ai centri commerciali, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori artigianali purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona e previa idonea certificazione della ASL competente.

Nella stessa zona è tassativamente esclusa la

realizzazione di edifici a carattere industriale o da destinarsi ad attività produttive, salvo quelli precisati nel comma precedente, o per il ricovero e l'allevamento degli animali.

Negli interventi edilizi di nuova costruzione devono essere rispettati i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria:

Iff 4mc/mq;

Rapporto di copertura:

Rc 70%;

Altezza massima dei fabbricati:

H max pari alla somma della larghezza stradale e dell'arretramento con un massimo assoluto di m. 10,50;

Distanza dai confini: Dc pari ad H/2 con un minimo di mt.5 oppure nulla;

Distanza tra i fabbricati:

Df $H1/2 + H2/2$, con H1 e H2 altezze dei due fabbricati e comunque con una distanza minima di mt 10,00, oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza.

Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata. E' consentita l'edificazione a confine, salvo il diritto dei terzi. Sono ammessi cortili e chiostrine.

Parcheggi P = 1mq. ogni 10 mc. di costruzione.

Al fine di agevolare il cambio di destinazione dei piani terra esistenti ed adibiti a residenza, anche di fatto su dichiarazione del richiedente, e di migliorare le condizioni edilizie ed abitative della zona è consentita, con interventi di nuova costruzione, anche previa operazione di demolizione, totale o parziale, e ricostruzione edilizia, la realizzazione di un primo piano da destinare a residenza, su piano terra o eventuale piano rialzato e con esclusione di piano sottotetto abitabile, a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costruzione unicamente nel caso di sopraelevazione di un piano su piano terra preesistente. Il nuovo

manufatto edilizio, da eseguire nel rispetto delle norme sismiche vigenti, dovrà avere una altezza massima non superiore a mt. 7,00 rispetto al piano marciapiede.

L'altezza suddetta può essere aumentata sino ad un massimo di mt. 8,50 esclusivamente qualora ciò consenta l'uniformità con la minore altezza di eventuali fabbricati in aderenza sul fronte stradale preso a riferimento per la misurazione della altezza consentita.

Nel caso di fabbricato avente fronti su strade con livelli differenti l'altezza massima consentita va calcolata rispetto al piano marciapiede della viabilità a livello superiore.

Ogni intervento dovrà prevedere spazi a parcheggi di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione e comunque un posto macchina per ogni alloggio.

ART. 5.10 -ZONA DI COMPLETAMENTO "B3" CON LIMITAZIONI VOLUMETRICHE E CON OBBLIGO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER DISSESTI GEOMORFOLOGICI.

Le operazioni inerenti alla costruzione di nuovi edifici, ovvero quelle che vanno ad interessare cospicue parti degli edifici esistenti, devono essere precedute da dettagliate indagini geotecniche. Nella zona residenziale di completamento "B3 " oltre alle abitazioni sono consentite le seguenti destinazioni:

- negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini con esclusione delle attrezzature per il commercio all'ingrosso e ai centri commerciali, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori artigianali purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona e previa idonea certificazione della ASL competente.

Nella stessa zona è tassativamente esclusa la realizzazione di edifici a carattere industriale o da destinarsi ad attività produttive, salvo quelli

precisati nel comma precedente, o per il ricovero e l'allevamento degli animali.

Negli interventi edilizi di nuova costruzione devono essere rispettati i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria:

$I_{ff} = 3mc/mq$;

Rapporto di copertura:

$R_c = 60\%$;

Altezza massima dei fabbricati:

H max pari alla somma della larghezza stradale e dell arretramento con un massimo assoluto di m. 8;

Distanza dai confini: Dc pari ad H/2 con un minimo di mt. 5;

Distanza tra i fabbricati : Df minimo mt 10,00, oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza.

Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata. Sono ammessi cortili e chiostrine.

Parcheggi P = 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.

Al fine di agevolare il cambio di destinazione dei piani terra esistenti ed adibiti a residenza, anche di fatto su dichiarazione del richiedente, e di migliorare le condizioni edilizie ed abitative della zona è consentita, con interventi di nuova costruzione, anche previa operazione di demolizione, totale o parziale e ricostruzione edilizia, la realizzazione di un primo piano da destinare a residenza, su piano terra o eventuale piano rialzato e con esclusione di piano sottotetto abitabile, a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costruzione unicamente nel caso di sopraelevazione di un piano su piano terra preesistente. Il nuovo manufatto edilizio, da eseguire nel rispetto delle norme sismiche vigenti, dovrà avere una altezza massima non superiore a mt. 7,00 rispetto al piano marciapiede.

L'altezza suddetta può essere aumentata sino ad

un massimo di mt. 8,50 esclusivamente qualora ciò consenta l'uniformità con la minore altezza di eventuali fabbricati in aderenza sul fronte stradale preso a riferimento per la misurazione della altezza consentita.

Nel caso di fabbricato avente fronti su strade con livelli differenti l'altezza massima consentita va calcolata rispetto al piano marciapiede della viabilità a livello superiore.

Ogni intervento dovrà prevedere spazi a parcheggi di 1 mq. ogni 10 me. di costruzione e comunque un posto macchina per ogni alloggio.
"

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Spina/vola, relativa alle N.T.A. delle zone di completamento, nei termini prospettati nel parere del C.U.R n.16 del 27.3.2008 qui in toto condiviso.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R.7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR N.28/01.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore, del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della LR. n.56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di Spinazzola adottata con deliberazione C.C. n.50/2004 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n.16 del 27/03/2008 e parte integrante del presente provvedimento, nel testo innanzi riportato, che qui per economia espositiva

deve intendersi integralmente trascritto;


- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Spinazzola (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del SUR).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale

Bari

000

ADUNANZA DEL 27/03/2008

PRESENTE ALLEGATO
ONSTA DI N. 11...FACCIATE

IL DIRIGENTE
del Settore Urbanistico Regionale
(Dott. n. Nicola GIORDANO)

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.14

PARERE N.16/2008

oggetto: **SPINAZZOLA (BA)** – Variante al P.R.G. per modifiche agli artt.5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 delle N.T.A., zone B1, B2 e B3.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.04 del 13/03/08 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Giuseppe Di Gironimo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.04 del 13/03/08, con le seguenti precisazioni e rettifiche:

Art. 5.7 - Zone di completamento B1, B2, B3. Caratteri generali

Si accoglie in toto la riformulazione proposta dal Comune, ritenendosi tecnicamente inopportuna la prescrizione dell'obbligo di piani urbanistici esecutivi nell'ambito di zone di completamento, quali quelle oggetto di studio.

Art. 5.8 (zona B1), art. 5.9 (zona B2) e art. 5.10 (zona B3)

Allo scopo di favorire la conservazione ed il recupero del tessuto edificato preesistente e di disincentivare gli interventi di demolizione, o l'abbandono, dei fabbricati costituiti da un solo piano fuori terra, si conferma la locuzione "a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costruzione", con la seguente limitazione, da inserire in prosecuzione della stessa locuzione: "unicamente nel caso di sopraelevazione di un piano su piano terra preesistente."

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Ing. Giuseppe DI GIRONIMO)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANTE)



REGIONE PUGLIA

Settore Urbanistica Regionale

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 004 del 13 MAR. 2008

OGGETTO: **SPINAZZOLA** (BA) – "VARIANTE AL P.R.G. per MODIFICHE alle N.T.A. delle zone B di completamento (B1-B2-B3) [artt. nn. 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10]".

Il Comune di Spinazzola, munito di P.R.G. vigente adeguato alla l.r.n.56/80, con delibera di C.C. n.50 del 30.12.2004 ha adottato la variante normativa alle zone "B" di completamento (B1-B2-B3) di P.R.G., ai sensi dell'art.16 della richiamata l.r. n.56/80, per modificare gli artt. nn. 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 delle suddette N.T.A. rielaborate a seguito della delibera di G.R. n.300 del 21/3/2000 (Urb/Del/2000/00017) di approvazione del P.R.G. con prescrizioni e modifiche come da deliberazione di C.C. del 17-18/7/2000.

La Variante in questione risulta regolarmente pubblicata ai sensi dell'art.16 della l.r.n.56/80 ed avverso la stessa non sono state prodotte, nei termini, osservazioni, giusta deliberazione di C.C. n.15 del 7/6/2005 di presa d'atto dell'assenza di osservazioni e/o opposizioni.

La Variante proposta consiste nella riscrittura dei suddetti articoli 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 delle N.T.A. che disciplinano gli interventi nell'ambito delle zone B di completamento (B1-B2-B3).

All'attualità le N.T.A. vigenti, relativamente ai suddetti articoli 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 oggetto di modifica, recitano testualmente:

ART. 5.7 - ZONE DI COMPLETAMENTO "B1"; "B2"; "B3". CARATTERI GENERALI.

Negli interventi edilizi da effettuare in queste zone residenziali e di completamento il P.R.G.C. si esegue mediante "intervento edilizio diretto", oppure mediante "intervento urbanistico esecutivo".

- A) *L'Intervento Edilizio Diretto è subordinato al rilascio della Concessione o della Autorizzazione Edilizia.*

L'intervento edilizio diretto riguarda la edificazione su singoli lotti liberi, ovvero la attuazione di opere edilizie su edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G.C..

Nelle zone residenziali di completamento l'intervento edilizio diretto può assumere anche le seguenti tipologie:

- 1) - *interventi di manutenzione ordinaria;*
- 2) - *interventi di manutenzione straordinaria;*
- 3) - *interventi di restauro edilizio;*
- 4) - *interventi di risanamento conservativo;*

nonché, ad eccezione degli edifici vincolati o di valore storico, le seguenti tipologie:

- 5) - *interventi di ristrutturazione edilizia;*
- 6) - *interventi di completamento edilizio;*
- 7) - *interventi di sostituzione edilizia;*
- 8) - *edificazione delle aree libere residue;*

il tutto in conformità delle prescrizioni delle presenti Norme e del Regolamento Edilizio del P.R.G.C..

- B) *L'Intervento Urbanistico Esecutivo nelle zone di completamento si può attuare nei seguenti casi:*

1)-*quando le maglie dello strumento urbanistico generale sono caratterizzate da aree libere in misura superiore ad un terzo rispetto a quella totale.*

Non è possibile l'intervento urbanistico esecutivo quando le superfici libere delle maglie quantificano una superficie complessiva inferiore a mq.600.

2)-*quando si tratta di interventi di adeguamento o di ristrutturazione urbanistica (lettera "e" Art.31 della Legge Statale 5/7/1978 n°457); in conformità degli Art. 18 e 28 della Legge Regione Puglia 31/5/1980 N°56.*

Nelle zone "B" è consentito l'istituto del "Comparto" così come defluito dall'Art.15 della Legge Regionale n°6 del 1979 e successive modificazioni, che risulta esplicitate nelle presenti Norme al punto 2.4.4.

N.B. L'Intervento Urbanistico Esecutivo è escluso e quindi non può essere applicato alle maglie che contengono edifici vincolati.

ART. 5.8 -- ZONA DI COMPLETAMENTO AMBIENTALE. "B1".

Nella zona di completamento "B1" è consentito l'intervento edilizio diretto, oppure l'intervento urbanistico esecutivo, così come definiti nel precedente ART. 5.7.

Nelle zone di completamento "B1" sono consentite le seguenti destinazioni:

Destinazioni specifiche: abitazioni;

Destinazioni consentite: negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini,

uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori di artigiani in locali a se stanti purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona;

Destinazioni escluse: edifici industriali o per il ricovero e l'allevamento degli animali.

Negli interventi edilizi devono essere rispettati i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria = $I_{ff} = 5 \text{ mc./mq.}$

Rapporto di copertura = $R_c = 70\%$

Altezza massima dei fabbricati = $H_{max} = \text{pari alla somma della larghezza stradale e del l'arretramento, con un massimo assoluto di m.13.50.}$

Distanza dai confini $D_c = \text{pari ad } H/2, \text{ con un minimo di m. 5 .00, oppure nulla.}$

Distanza tra i fabbricati = $D_f = H_1/2 + H_2/2, \text{ con } H_1 \text{ e } H_2 \text{ altezze dei due fabbricati e comunque con una distanza minima di m.10,00, oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza.}$

Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata.

E' consentita l'edificazione a confine, salvi i diritti dei terzi.

Sono ammessi cortili e chiostrine.

I volumi devono essere contenuti nell'inclinata stradale, rispetto al fronte strada, in conformità del rapporto:

$L/H = 1/1,5$ dove L è la larghezza della strada ed H è l'altezza del fabbricato.

Parceggi = $P = 1 \text{ mq- ogni } 10 \text{ mc. di costruzione.}$

Nelle zone di Completamento Ambientale i vani ubicati al piano terra non possono essere fruiti come abitazioni. Pertanto nelle operazioni di sostituzione edilizia i locali del piano terra devono avere altra destinazione, sancita da "atto d'obbligo relativo", che consente di escludere tali volumi dal calcolo delle cubature residenziali.

Le superfici dell'edilizia esistente posizionate ai piani terra ed attualmente adoperate come abitazioni devono, gradatamente, mutare la destinazione d'uso.

ART. 5.9 - ZONA DI COMPLETAMENTO "B2" CON LIMITAZIONI VOLUMETRICHE ED OBBLIGO DI INDAGINI GEOTECNICHE.

Su queste superfici è consentito l'intervento edilizie diretto, oppure l'intervento urbanistico esecutivo, così come definito nel precedente ART. 5.7.

Le operazioni inerenti alla costruzione di nuovi edifici, ovvero quelle che vanno ad interessare cospicue parti degli edifici esistenti, devono essere precedute da dettagliate indagini geotecniche idonee sia a configurare compiutamente la natura del suolo, sia a compilare la "Relazione morfologica geotecnica", come previsto dal D.M. 11/3/1988 N°47.

Nelle zone di completamento "B2" sono consentite le seguenti destinazioni:

Destinazioni specifiche: abitazioni;

Destinazioni consentite: negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse

pubblico, laboratori di artigiani in locali a se stanti purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona;

Destinazioni escluse: edifici industriali o per il ricovero e l'allevamento degli animali.

Su tali superfici gli interventi edilizi devono rispettare i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria = Iff= 4mc./mq.

Rapporto di copertura = Rc = 70%

Altezza massima dei fabbricati =Hmax=pari alla somma della larghezza stradale e dell'arretramento, con un massimo assoluto di m.10,50.

Distanza dai confini= Dc = H/2 con un minimo di m.5,00, oppure nulla.

Distanza tra i fabbricati =Df= H1/2 + H2/2, con un minimo di m.10,00, oppure nulla in caso di costruzione in aderenza.

Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata.

E' consentita l'edificazione sul confine, salvi i diritti dei terzi.

Sono ammessi cortili e chiostrine.

Parcheggi = P= 1 mq. ogni 10 mc.

Nelle zone di Completamento Ambientale i vani ubicati al piano terra non possono essere fruiti come abitazioni. Pertanto nelle operazioni di sostituzione edilizia i locali del piano terra devono avere altra destinazione, sancita da "atto d'obbligo relativo", che consente di escludere tali volumi dal calcolo delle cubature residenziali.

Le superfici dell'edilizia esistente posizionate ai piani terra ed attualmente adoperate come abitazioni devono, gradatamente, mutare la destinazione d'uso.

ART. 5.10 - ZONA DI COMPLETAMENTO "B3" CON LIMITAZIONI VOLUMETRICHE E CON OBBLIGO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER DISSESTI GEOMORFOLOGICI.

Su queste superfici è consentito l'intervento edilizie diretto, oppure l'intervento urbanistico esecutivo, così come definiti nel precedente ART.5.7.

Le operazioni inerenti alla costruzione di nuovi edifici, ovvero quelle che vanno ad interessare cospicue parti degli edifici esistenti, devono essere precedute da dettagliate indagini geotecniche idonee sia a configurare compiutamente la natura del suolo, sia a compilare la "Relazione morfologica geotecnica", come previsto dal D.M. 11/3/1988 N°47.

Nelle zone di completamento "B3" sono consentite le seguenti destinazioni:

Destinazioni specifiche: abitazioni;

Destinazioni consentite: negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi. autorimesse, grandi magazzini, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori di artigiani in locali a se stanti purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona;

Destinazioni escluse: edifici industriali o per il ricovero e l'allevamento

degli animali.

Su tali superfici si devono rispettare i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria = $I_{ff} = 3 \text{ mc./mq.}$

Altezza massima dei fabbricati = $H_{max} = \text{pari alla somma della larghezza stradale e dell'arretramento, con un massimo assoluto di m.8.00.}$

Rapporto di copertura = $R_c = 60\%$

Distanza dai confini = $D_c = H/2, \text{ minimo m.5,00.}$

Distanza tra i fabbricati = $D_f = \text{minimo m.10,00, oppure nulla in caso di costruzione in aderenza.}$

Sono ammessi cortili e chiostrine.

Parcheggi = $P = 1 \text{ mq. ogni } 10 \text{ mc.}$

Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata.

Nelle zone di Completamento Ambientale i vani ubicati al piano terra non possono essere fruiti come abitazioni. Pertanto nelle operazioni di sostituzione edilizia i locali del piano terra devono avere altra destinazione, sancita da "atto d'obbligo relativo", che consente di escludere tali volumi dal calcolo delle cubature residenziali.

Le superfici dell'edilizia esistente posizionate ai piani terra ed attualmente adoperate come abitazioni devono, gradatamente, mutare la destinazione d'uso.

Con la variante proposta, fermo restante la conferma dei parametri fondamentali, si propone una completa riscrittura degli articoli 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 delle N.T.A., come di seguito riportati:

"ART. 5.7 - ZONE DI COMPLETAMENTO "B1", "B2", "B3". CARATTERI GENERALI.

Nelle zone "B1", "B2", e "B3", definite di completamento in quanto totalmente o parzialmente edificate e con sufficiente ed accettabile struttura urbana e di infrastrutturazione, gli interventi edilizi sono possibili mediante "intervento edilizio diretto" nel rispetto delle "Tavole sostitutive della pianificazione esecutiva" facenti parte degli elaborati del P.R.G. nonché delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione".

Nel rispetto dell'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e come definiti dallo stesso articolo, gli interventi edilizi possibili nelle zone di completamento risultano:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria";
- b) "interventi di manutenzione straordinaria";
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo";
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia";
- e) "interventi di nuova costruzione" intendendo come tali tutti quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica non rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti.

I progetti degli interventi da realizzare nelle zone "B1" definite di completamento ambientale nonché nelle zone "B2" e "B3, caratterizzate anche esse da valori ambientali ed architettonici ancora presenti, dovranno essere redatti in armonia con le linee architettoniche e compositive dei fabbricati esistenti e circostanti dovendo essere indirizzati soprattutto al restauro e al risanamento conservativo, limitando la demolizione e ricostruzione ai casi ritenuti indispensabili e a giustificati motivi statici.

In tal senso gli elaborati progettuali devono comprendere un grafico rappresentativo della zona interessata con l'inserimento dell'intervento progettato nel contesto urbano esistente. Ciò al fine di assicurare l'armonizzazione ed omogeneizzazione degli interventi per quanto

attiene tipologie edilizie, allineamenti, caratteristiche planovolumetriche dei fabbricati e rifiniture delle superfici esterne.

Gli interventi devono rispettare il più possibile le caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e quelle ambientali del contesto in cui si opera assicurando:

- allineamento a filo strada salvo gli arretramenti necessari anche in relazione alle norme sismiche vigenti;
- cortina prospettica con notevole prevalenza di parti piene rispetto alle parti vuote delle aperture;
- uniformità dell'altezza su fronte stradale;
- corrispondenza verticale delle aperture dei vari livelli;
- continuità dei cornicioni e marcapiani dei fabbricati esistenti;
- murature a vista, intonacate o scialbate senza rivestimenti con materiali plastici o con piastrelle di ceramica, gres o marmi lucidi;
- colori delle facciate a tinte tenui (bianco, grigio chiaro, giallo ocre e simili).

Gli interventi di sopraelevazione o di demolizione e ricostruzione con o senza sopraelevazione dovranno considerare e preservare la preesistente architettura documentandola accuratamente con idonei elaborati grafici e fotografici e giustificando le soluzioni adottate.

Nelle zone "B" è consentito l'istituto del comparto così come definito dall'art. 15 della Legge Regionale n. 6 del 1979 e successive modificazioni e che risulta esplicitato nelle presenti Norme al punto 2.4.4.

In tutte le zone di completamento i vani ubicati al piano terra non possono essere fruiti a scopo residenziale e pertanto i progetti degli interventi edilizi che prevedono un ulteriore piano da destinare a residenza devono chiaramente indicare la diversa destinazione da allocare nello stesso piano terra; le destinazioni previste saranno riportate nel certificato di agibilità / abitabilità finale.

Le superfici dell'edilizia esistente posizionate ai piani terra ed attualmente destinate alla residenza devono, gradatamente, mutare la destinazione d'uso.

ART. 5.8 - ZONA DI COMPLETAMENTO AMBIENTALE "B1"

Nella zona residenziale di completamento ambientale "B1" oltre alle abitazioni sono consentite le seguenti destinazioni:

negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini con esclusione delle attrezzature per il commercio all'ingrosso e ai centri commerciali, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori artigianali purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona e previa idonea certificazione della ASL competente.

Nella stessa zona è tassativamente esclusa la realizzazione di edifici a carattere industriale o da destinarsi ad attività produttive, salvo quelli precisati nel comma precedente, o per il ricovero e l'allevamento degli animali.

Negli interventi edilizi di nuova costruzione devono essere rispettati i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria:	Iff 5 mc/mq;
Rapporto di copertura:	Rc 70%;
Altezza massima dei fabbricati:	H max pari alla somma della larghezza stradale e dell'arretramento con un massimo assoluto di m.13,50;
Distanza dai confini:	Dc pari ad H/2 con un minimo di mt.5 oppure nulla;
Distanza tra i fabbricati:	Df H1/2+H2/2, con H1 e H2 altezze dei due fabbricati e comunque con una



distanza minima di mt. 10,00, oppure
nulla in caso di costruzioni in aderenza.

Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata.

E' consentita l'edificazione a confine, salvo il diritto dei terzi. Sono ammessi cortili e chiostrine.

I volumi devono essere contenuti nella inclinata stradale, rispetto al fronte strada, in conformità del rapporto:

$L/H = 1/1,5$ dove L è la larghezza della strada ed H è l'altezza del fabbricato.

Parcheggi= P= 1mq. ogni 10 mc. di costruzione.

Al fine di agevolare il cambio di destinazione dei piani terra esistenti ed adibiti a residenza, anche di fatto su dichiarazione del richiedente, e di migliorare le condizioni edilizie ed abitative della zona è consentita, con interventi di nuova costruzione, anche previa operazione di demolizione, totale o parziale, e ricostruzione edilizia, la realizzazione di un primo piano da destinare a residenza, su piano terra o eventuale piano rialzato e con esclusione di piano sottotetto abitabile, a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costruzione.

Il nuovo manufatto edilizio, da eseguire nel rispetto delle norme sismiche vigenti, dovrà avere una altezza massima non superiore a mt. 7,00 rispetto al piano marciapiede.

L'altezza suddetta può essere aumentata sino ad un massimo di mt. 8,50 esclusivamente qualora ciò consenta l'uniformità con la minore altezza di eventuali fabbricati in aderenza sul fronte stradale preso a riferimento per la misurazione della altezza consentita.

Nel caso di fabbricato avente fronti su strade con livelli differenti l'altezza massima consentita va calcolata rispetto al piano marciapiede della viabilità a livello superiore.

Ogni intervento dovrà prevedere spazi a parcheggi di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione e comunque un posto macchina per ogni alloggio.

ART. 5.9 - ZONA DI COMPLETAMENTO "B2" CON LIMITAZIONI VOLUMETRICHE ED OBBLIGO DI INDAGINI GEOTECNICHE.

Le operazioni inerenti alla costruzione di nuovi edifici, ovvero quelle che vanno ad interessare cospicue parti degli edifici esistenti, devono essere precedute da dettagliate indagini geotecniche.

Nella zona residenziale di completamento "B2" oltre alle abitazioni sono consentite le seguenti destinazioni:

negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini con esclusione delle attrezzature per il commercio all'ingrosso e ai centri commerciali, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori artigianali purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona e previa idonea certificazione della ASL competente.

Nella stessa zona è tassativamente esclusa la realizzazione di edifici a carattere industriale o da destinarsi ad attività produttive, salvo quelli precisati nel comma precedente, o per il ricovero e l'allevamento degli animali.

Negli interventi edilizi di nuova costruzione devono essere rispettati i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria: Iff 4mc/mq;

Rapporto di copertura: Rc 70%;

Altezza massima dei fabbricati: H max pari alla somma della larghezza stradale e dell'arretramento con un massimo assoluto di m. 10,50;

Distanza dai confini: Dc pari ad H/2 con un minimo di mt.5 oppure nulla;



Distanza tra i fabbricati: Df $H1/2+H2/2$, con H1 e H2 altezze dei due fabbricati e comunque con una distanza minima di mt 10,00, oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza.

Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata.

E' consentita l'edificazione a confine, salvo il diritto dei terzi. Sono ammessi cortili e chiostrine.

Parcheggi= P= 1mq. ogni 10 mc. di costruzione.

Al fine di agevolare il cambio di destinazione dei piani terra esistenti ed adibiti a residenza, anche di fatto su dichiarazione del richiedente, e di migliorare le condizioni edilizie ed abitative della zona è consentita, con interventi di nuova costruzione, anche previa operazione di demolizione, totale o parziale, e ricostruzione edilizia, la realizzazione di un primo piano da destinare a residenza, su piano terra o eventuale piano rialzato e con esclusione di piano sottotetto abitabile, a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costruzione.

Il nuovo manufatto edilizio, da eseguire nel rispetto delle norme sismiche vigenti, dovrà avere una altezza massima non superiore a mt. 7,00 rispetto al piano marciapiede.

L'altezza suddetta può essere aumentata sino ad un massimo di mt. 8,50 esclusivamente qualora ciò consenta l'uniformità con la minore altezza di eventuali fabbricati in aderenza sul fronte stradale preso a riferimento per la misurazione della altezza consentita.

Nel caso di fabbricato avente fronti su strade con livelli differenti l'altezza massima consentita va calcolata rispetto al piano marciapiede della viabilità a livello superiore.

Ogni intervento dovrà prevedere spazi a parcheggi di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione e comunque un posto macchina per ogni alloggio.

ART. 5.10 -ZONA DI COMPLETAMENTO "B3" CON LIMITAZIONI VOLUMETRICHE E CON OBBLIGO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER DISSESTI GEOMORFOLOGICI.

Le operazioni inerenti alla costruzione di nuovi edifici, ovvero quelle che vanno ad interessare cospicue parti degli edifici esistenti, devono essere precedute da dettagliate indagini geotecniche.

Nella zona residenziale di completamento "B3" oltre alle abitazioni sono consentite le seguenti destinazioni:

negozi, botteghe, alberghi, magazzini, depositi di materiali non infiammabili o non nocivi, autorimesse, grandi magazzini con esclusione delle attrezzature per il commercio all'ingrosso e ai centri commerciali, uffici, edifici per lo svago e lo spettacolo, ristoranti, edifici di interesse pubblico, laboratori artigianali purché non producano rumori, esalazioni, scarichi dannosi, nocivi o comunque incompatibili con la destinazione specifica di zona e previa idonea certificazione della ASL competente.

Nella stessa zona è tassativamente esclusa la realizzazione di edifici a carattere industriale o da destinarsi ad attività produttive, salvo quelli precisati nel comma precedente, o per il ricovero e l'allevamento degli animali.

Negli interventi edilizi di nuova costruzione devono essere rispettati i seguenti indici e parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria:	Iff 3mc/mq;
Rapporto di copertura:	Rc 60%;
Altezza massima dei fabbricati:	H max pari alla somma della larghezza stradale e dell' arretramento con un massimo assoluto di m. 8;
Distanza dai confini:	Dc pari ad H/2 con un minimo di mt.5;
Distanza tra i fabbricati:	Df minimo mt 10,00, oppure nulla in caso di costruzioni in aderenza.



Il rapporto di copertura rimane valido per l'intero edificio e non ammette deroghe ad iniziare dalla quota più bassa delle strade contigue all'edificio, anche se questa è una strada privata.

Sono ammessi cortili e chiostrine.

Parcheggi = P = 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.

Al fine di agevolare il cambio di destinazione dei piani terra esistenti ed adibiti a residenza, anche di fatto su dichiarazione del richiedente, e di migliorare le condizioni edilizie ed abitative della zona è consentita, con interventi di nuova costruzione, anche previa operazione di demolizione, totale o parziale e ricostruzione edilizia, la realizzazione di un primo piano da destinare a residenza, su piano terra o eventuale piano rialzato e con esclusione di piano sottotetto abitabile, a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costruzione.

Il nuovo manufatto edilizio, da eseguire nel rispetto delle norme sismiche vigenti, dovrà avere una altezza massima non superiore a mt. 7,00 rispetto al piano marciapiede.

L'altezza suddetta può essere aumentata sino ad un massimo di mt. 8,50 esclusivamente qualora ciò consenta l'uniformità con la minore altezza di eventuali fabbricati in aderenza sul fronte stradale preso a riferimento per la misurazione della altezza consentita.

Nel caso di fabbricato avente fronti su strade con livelli differenti l'altezza massima consentita va calcolata rispetto al piano marciapiede della viabilità a livello superiore.

Ogni intervento dovrà prevedere spazi a parcheggi di 1 mq. ogni 10 me. di costruzione e comunque un posto macchina per ogni alloggio."

Nel merito delle modifiche apportate si evidenzia che le stesse riguardano problematiche che tendono a maggiormente dettagliare quelle in vigore e si riferiscono essenzialmente alla disciplina di intervento nell'ambito delle zone B di completamento (B1-B2-B3) si ritengono parzialmente ammissibili, e si rileva che le stesse non incidono sui criteri informativi di piano.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene che la "VARIANTE AL P.R.G. per MODIFICHE alle N.T.A. delle zone B di completamento (B1-B2-B3)" dal punto di vista tecnico-urbanistico, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate, con le precisazioni e condizioni in appresso riportate:

ART. 5.7 "ZONE DI COMPLETAMENTO "B1"; "B2", "B3". CARATTERI GENERALI":

è introdotto il seguente ulteriore comma: "Non è possibile l'intervento urbanistico esecutivo quando le superfici libere delle maglie quantificano una superficie complessiva inferiore a mq. 600".

Con detta modifica si reintroduce una specifica previsione delle N.T.A. originali, coerente con lo stato di fatto del centro urbano di Spinazzola.

ART. 5.8 "ZONA DI COMPLETAMENTO AMBIENTALE "B1":

al 7° comma sono eliminate le parole: "a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costruzione".

ART. 5.9 "ZONA DI COMPLETAMENTO "B2" CON LIMITAZIONI VOLUMETRICHE ED OBBLIGO DI INDAGINI GEOTECNICHE"

al 7° comma sono eliminate le parole: "a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costruzione".

ART. 5.10 "ZONA DI COMPLETAMENTO "B3" CON LIMITAZIONI VOLUMETRICHE E CON OBBLIGO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER DISSESTI GEOMORFOLOGICI":

al 6° comma sono eliminate le parole: "a prescindere dal rispetto degli indici e parametri prescritti per gli interventi di nuova costruzione".

(Con le modifiche innanzi riportate si rendono necessarie al fine di mantenere un omogeneo disciplina tra gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione e/o demolizione).

Posto quanto sopra si rimette al CUR per il parere di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
